Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 16

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 19 gennaio 1985** **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1984

DECRETI MINISTERIALI

Ministero dell'interno

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

Ministero delle finanze

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lazio

Regione Toscana

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 936.

Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in scienze forestali;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze forestali di cui alla tabella XXXII del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmata, d'ordine nostro, dal Ministro della pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di quattro anni dalla data del presente decreto, l'ordinamento didattico per il conseguimento della laurea in scienze forestali sarà modificato, per ciascuna università o istituto universitario, in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 3.

Il Ministero della pubblica istruzione, su parere del Consiglio universitario nazionale, indicherà le affinità tra le discipline incluse nella presente tabella e quelle incluse nella precedente tabella XXXII, al fine di stabilire la trasferibilità dei titolari di ruolo delle discipline non previste nell'allegata tabella.

Art. 4.

Quando le facoltà si saranno adeguate all'ordinamento di cui all'allegata tabella, gli studenti già iscritti potranno completare gli studi previsti dal precedente ordinamento.

Le facoltà inoltre sono tenute a stabilire le modalità per la convalida di tutti gli esami sostenuti, qualora gli studenti già iscritti optino per il nuovo ordinamento. E' riservato alle facoltà di stabilire un periodo massimo per l'opzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *dicembre* 1984
Registro n. 76 *Istruzione, foglio n.* 189

ALLEGATO

TABELLA XXXII

LAUREA IN «SCIENZE FORESTALI»

Durata del corso degli studi cinque anni.
Il corso degli studi è articolato nei seguenti due indirizzi:
tecnico colturale;
gestione dell'ambiente e conservazione del suolo.

Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

DISCIPLINE COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nelle regioni di montagna)	1,0
2	Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna) (semestrale)	1,5
3	Assestamento forestale	2,5
4	* Botanica generale	3,5
5	* Botanica sistematica (semestrale)	4,0
6	Botanica forestale	5,0
7	* Chimica	6,0
8	Chimica forestale	7,0
9	Dendrometria	8,0
10	Economia e politica forestale	9,0
11	Estimo forestale (semestrale)	9,5
12	* Fisica	10,5
13	Istituzioni di economia politica e statistica forestale	11,5
14	Istituzioni di entomologia forestale (semestrale)	12,0
15	Legislazione forestale (semestrale)	12,5
16	Litologia e geomorfologia	13,5
17	* Matematica	14,5
18	Metodologia statistica (semestrale)	15,0
19	Patologia vegetale forestale	16,0
20	Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)	17,0
21	Selvicoltura II (selvicoltura speciale)	18,0
22	Sistemazioni idraulico-forestali	19,0
23	Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali	20,0
24	Topografia	21,0
25	Zoologia generale forestale	22,0

Le discipline comuni a tutti gli indirizzi possono essere sostituite dalle singole facoltà, in determinati indirizzi e orientamenti, da corsi a svolgimento più ampio, purché attivati e afferenti alla stessa area disciplinare e con il medesimo peso didattico complessivo.

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI GLI INDIRIZZI

Indirizzo: tecnico-colturale

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Economia di mercato dei prodotti forestali (semestrale)	0,5
2	Industrie chimico-forestali (semestrale)	1,0
3	Meccanizzazione forestale	2,0
4	Miglioramento genetico degli alberi forestali (semestrale)	2,5
5	Selvicoltura industriale e alberature (semestrale)	3,0
6	Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura	4,0

Indirizzo: gestione dell'ambiente e conservazione del suolo

Numero d'ordine	Discipline	Annualità
1	Complementi di ecologia forestale (semestrale)	0,5
2	Costruzioni forestali (semestrale)	1,0
3	Idrologia forestale	2,0
4	Pedologia forestale (semestrale)	2,5
5	Protezione dagli incendi boschivi (semestrale)	3,0
6	Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio	4,0

Ogni indirizzo è articolato in orientamento autonomamente stabiliti dalle singole sedi nel manifesto annuale e in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive trentuno annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Le materie contrassegnate con l'asterisco sono in comune con il corso di laurea in scienze agrarie, qualora in tale corso siano attivate. Altre eventuali discipline potranno essere mutuate su delibera della facoltà.

Tutti gli insegnamenti impartiti constano di lezioni teoriche e di esercizi pratici; la facoltà stabilisce le esercitazioni che costituiscono parte integrante dell'insegnamento delle discipline forestali e che devono essere integrate da visite ed esercitazioni in foresta.

Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche. Il voto è però complessivo.

Lo studente è tenuto a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle previste dalla facoltà ed indicate nel manifesto annuale degli studi, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a trentuno discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione ed aver effettuato un tirocinio pratico-applicativo da tre a sei mesi presso aziende della facoltà, presso centri universitari appositamente istituiti per il tirocinio forestale, presso aziende od istituzioni riconosciute dalla facoltà, presso le istituzioni responsabili dell'inventario forestale nazionale.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze forestali con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

ELENCO IN ORDINE ALFABETICO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI

A

Acarologia forestale
Agronomia montana
Allelopatie forestali
Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Alterazioni del legname e suoi derivati
Alterazioni e protezione del legno
Alterazioni microbiche del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento faunistico
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e subtropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Avifauna forestale e montana

B

Batteriologia fitopatologica forestale
Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Biologia e produzione dei semi forestali
Biologia del legno
Biometria
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Catasto terreni e fabbricati
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale e inorganica
Chimica organica
Citogenetica forestale
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e subtropicali
Coltivazione delle specie officinali
Coltivazioni legnose ornamentali
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Complementi di assestamento forestale
Complementi di ecologia forestale
Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del germoplasma forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Conservazione del legname
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna

D

Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Dendrocronologia
Dendrologia
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Diagnosi vegetazionale
Difesa dagli inquinamenti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Disegno tecnico
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Ecologia zootecnica
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotti forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Elementi di telerilevamento
Elementi di idraulica e idrologia
Elementi di idrogeologia
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Elementi di informatica
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e subtropicale
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Ergotecnica infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità

F

Faunistica e venatoria
Fisica
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitogeografia
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti
Foraggicoltura

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Geobotanica forestale
Geografia economica forestale
Geologia applicata
Geopedologia
Gestione delle risorse faunistiche
Giardini e parchi urbani

I

Idraulica dei corsi d'acqua
Idrobiologia e acquacoltura montana
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idrologia forestale
Idronomia montana
Indagine stazionale
Industrie chimico-forestali
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Infestanti del legname
Informatica applicata alle attività forestali
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Istituzioni di entomologia forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Istituzioni di patologia forestale
Istituzioni di selvicoltura

L

Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Legnami per usi navali
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca
Litologia e geomorfologia
Lotta biologica ed integrata in foresta

M

Macchine per la lavorazione del legno
Matematica
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Meccanizzazione forestale
Meteorologia e climatologia
Metodologia statistica
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Microbiologia forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mineralogia e geologia
Modellistica dei sistemi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali
Nematologia forestale
Nutrizione minerale delle piante forestali

O

Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale

P

Paleobotanica forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Pedologia forestale
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestali
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione dalle valanghe
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Protezione del legno dal fuoco

Q

Qualificazione e collaudo dei legnami

R

Restauro del legno
Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Rilevamento e cartografia del suolo

S

Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (selvicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica

Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Storia della selvicoltura
Storia dell'assestamento forestale
Storia forestale

T

Tecnica dei frangiventi
Tecnica della bonifica
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecniche di inerbimento nei territori montani
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Tecniche di rimboschimento
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia dei legnami tropicali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno ed utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Telerilevamento forestale
Tipologia forestale
Topografia
Topografia e fotogrammetria
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

U

Utilizzazione chimica della biomassa forestale
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali

V

Viabilità e trasporti forestali
Virologia vegetale forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Z

Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria
Zootecnica montana

ELENCO DELLE DISCIPLINE DEL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE FORESTALI SUDDIVISE PER AREE DISCIPLINARI

Area n. 1 - *Alpicoltura e agronomia montana*:

Agronomia montana
Alpicoltura I (prati, pascoli, agricoltura nella regione di montagna)
Coltivazione delle specie officinali
Diserbanti
Foraggicoltura
Tecniche di inerbimento nei territori montani

Area n. 2 - *Assestamento forestale*:

Assestamento dei parchi e delle riserve naturali
Assestamento forestale
Assestamento forestale e dendrometria tropicale e sub-tropicale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Auxologia
Complementi di assestamento forestale
Dendrometria
Dendrometria e auxologia
Dendrometria e inventari forestali
Inventari forestali
Inventari forestali e cartografia
Pianificazione della difesa dagli incendi forestali
Pianificazione ecologica del territorio
Storia dell'assestamento forestale

Area n. 3 - *Botanica*:

Biologia del legno
Botanica forestale
Botanica forestale e diagnosi vegetazionale
Botanica generale
Botanica sistematica
Citologia ed embriologia vegetale forestale
Dendrocronologia
Fitogeografia
Fitormoni
Fitosociologia
Geobotanica forestale
Istituzioni di microbiologia forestale
Microbiologia forestale
Paleobotanica forestale
Tipologia forestale
Tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio

Area n. 4 - *Chimica*:

Biochimica del legno
Biochimica forestale
Biochimica vegetale forestale
Biofertilizzazione
Chimica
Chimica dei composti umici
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle fermentazioni
Chimica del suolo
Chimica e tecnologia dei prodotti forestali
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Difesa dagli inquinamenti
Industrie chimico-forestali
Nutrizione minerale delle piante forestali
Utilizzazione chimica della biomassa forestale

Area n. 5 - *Costruzioni forestali e topografia*:

Cartografia e fotointerpretazione forestale
Costruzioni forestali
Costruzioni in legno
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche per gli allevamenti di montagna
Disegno tecnico
Elementi di telerilevamento
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecniche delle costruzioni forestali
Topografia
Topografia e fotogrammetria

Area n. 6 - *Economica giuridica*:

Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti forestali
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese forestali
Cooperazione ed associazione nei territori montani
Diritto amministrativo regionale
Diritto forestale
Econometria forestale
Economia degli investimenti nei territori montani
Economia delle industrie forestali
Economia di mercato dei prodotit forestali
Economia e politica forestale
Economia montana
Estimo forestale
Estimo forestale e contabilità
Geografia economica forestale
Istituzioni di diritto pubblico
Istituzioni di economia politica e statistica forestale
Legislazione dei lavori pubblici
Legislazione dell'ambiente e delle aree protette
Legislazione forestale
Legislazione forestale e dei lavori pubblici
Modellistica dei sistemi forestali
Organizzazione e contabilità dell'azienda forestale
Organizzazione e gestione dell'azienda forestale
Pianificazione e gestione economica del territorio
Politica forestale
Politica forestale internazionale comparata
Principi di modellistica matematica applicata alle scienze forestali

Ricerche di mercato dei prodotti legnosi
Sistemi informativi per la gestione delle risorse forestali
Sociologia rurale
Statistica forestale

Area n. 7 - Entomologia e zoologia:

Acarologia forestale
Assestamento faunistico
Avifauna forestale e montana
Entomofaunistica forestale e montana
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Faunistica e venatoria
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia forestale
Lotta biologica ed integrata in foresta
Nematologia forestale
Parassitologia animale degli alberi forestali
Zooecologia e zoogeografia forestale e montana
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria ed acquicoltura
Zoologia generale forestale
Zoologia venatoria

Area n. 8 - Fisica e matematica:

Biometria
Elementi di informatica
Fisioa
Informatica applicata alle attività forestali
Matematica
Metodologia statistica

Area n. 9 - Genetica:

Citogenetica forestale
Conservazione del germoplasma forestale
Genetica della produzione sementiera forestale
Genetica forestale
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Mutagenesi e differenziamento degli alberi forestali

Area n. 10 - Patologia vegetale:

Allelopatie forestali
Alterazione del legname e suoi derivati
Alterazioni microbiche del legno
Batteriologia fitopatologica forestale
Danni alle foreste da avversità atmosferiche
Epidemiologia delle malattie delle piante forestali
Fisiopatologia vegetale forestale
Fitoiatria forestale
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinamenti
Istituzioni di patologia forestale
Micologia
Micologia fitopatologica
Micologia forestale
Patologia dei semi forestali
Patologia del legno e derivati
Patologia delle piante forestali tropicali e sub-tropicali
Patologia vegetale forestale
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Virologia vegetale forestale

Area n. 11 - Pedologia e geologia:

Difesa e conservazione del suolo
Elementi di idrogeologia
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli forestali
Geologia applicata
Geopedologia
Litologia e geomorfologia
Meccanica del terreno applicata ai sistemi forestali
Mineralogia e geologia
Pedologia forestale
Rilevamento e cartografia del suolo

Area n. 12 - Selvicoltura:

Arboricoltura da legno
Archeologia forestale
Biologia e produzione dei semi forestali
Climatologia forestale
Coltivazioni arbustive delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni legnose ornamentali
Complementi di ecologia forestale
Conservazione della natura e delle sue risorse
Dendrologia
Diagnosi vegetazionale
Ecofisiologia vegetale forestale
Ecologia forestale
Fisioclimatologia forestale
Fisiologia degli alberi forestali
Giardini e parchi urbani
Indagine stazionale
Istituzioni di selvicoltura
Meteorologia e climatologia
Protezione dagli incendi boschivi
Protezione della natura e riassetto del paesaggio
Selvicoltura
Selvicoltura I (ecologia e selvicoltura generale)
Selvicoltura II (servicoltura speciale)
Selvicoltura industriale ed alberature
Selvicoltura dei parchi e delle riserve naturali
Selvicoltura tropicale e sub-tropicale
Selvicoltura urbana
Silvonica
Storia della selvicoltura
Storia forestale
Tecnica dei frangiventi
Tecnica di indagine ecologica
Tecnica vivaistica forestale
Tecnica di rimboschimento
Tecniche di rimboschimento nelle zone aride
Telerilevamento forestale
Vivaistica forestale e rimboschimento

Area n. 13 - Sistemazioni idraulico-forestali:

Complementi di sistemazioni idraulico-forestali
Conservazione del suolo e difesa dell'ambiente
Elementi di idraulica e idrologia
Idraulica dei corsi d'acqua
Idrologia forestale
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche
Idronomia montana
Pianificazioni delle sistemazioni idraulico-forestali
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale
Protezione dalle valanghe
Sistemazioni idrauliche collinari e montane
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica della bonifica

Area n. 14 - Tecnologia e utilizzazioni forestali:

Alterazioni e protezione del legno
Anatomia e riconoscimento del legno
Complementi di utilizzazioni forestali
Conservazione del legname
Elementi di impiantistica delle industrie del legno
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro forestale
Essiccazione del legno
Industrie del legno e derivati
Industrie di seconda trasformazione del legno
Legnami per usi navali
Macchine per la lavorazione del legno
Meccanizzazione forestale
Protezione del legno dal fuoco
Qualificazione e collaudo dei legnami
Restauro del legno
Storia comparata delle utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali
Tecnologia del legno e utilizzazioni forestali tropicali e sub-tropicali
Tecnologia dei legnami tropicali
Utilizzazioni forestali
Utilizzazioni forestali tropicali
Viabilità e trasporti forestali

Area n. 15 - Zootecnica:

Allevamento degli animali di interesse faunistico venatorio
Allevamenti minori in zone montane
Alpicoltura II (zootecnica nella regione di montagna)
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Apicoltura
Ecologia zootecnica
Gestione delle risorse faunistiche
Idrobiologia e acquacoltura montana
Zootecnica montana

Area n. 16 - Lingue:

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua portoghese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

D'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro della pubblica istruzione
FALCUCCI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 14 gennaio 1985.

Attribuzione ad alcuni materiali della classe di reazione al fuoco 0 (zero) prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984: « Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi ».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1984: « Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi »;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del predetto decreto in cui si stabilisce che « A cura del Ministero dell'interno sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei materiali di classe 0, che possono essere considerati tali senza essere sottoposti alla prova ISO/DIS 1182.2 »;

Visto il parere espresso dal centro studi ed esperienze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché l'elenco dei materiali dal medesimo redatto;

Decreta:

Art. 1.

Ai materiali di seguito elencati è attribuita la classe di reazione al fuoco 0 (zero) senza che siano sottoposti alla prova di non combustibilità ISO/DIS 1182.2 prevista dall'allegato A1.1 al decreto ministeriale 26 giugno 1984 citato in premessa:

materiali da costruzione, compatti o espansi a base di ossidi metallici (ossido di calcio, magnesio, silicio, alluminio ed altri) o di composti inorganici (carbonati, solfati, silicati di calcio e altri) privi di legamenti organici;

materiali isolanti a base di fibre minerali (di roccia, di vetro, ceramiche ed altre) privi di legamenti organici;

materiali costituiti da metalli con o senza finitura superficiale a base inorganica.

Roma, addì 14 gennaio 1985

Il Ministro: SCALFARO

(221)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **937.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Gregorio Barbarigo », in Montegrotto Terme.

N. 937. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Padova 18 giugno 1975, integrato con tre dichiarazioni, le prime due del 25 novembre 1976 e la terza del 20 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Gregorio Barbarigo », in località Mezzavia del comune di Montegrotto Terme (Padova).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 192

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **938.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Paolo apostolo », in Iglesias.

N. 938. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Iglesias 25 gennaio 1973, integrato con altro decreto del 17 marzo stesso anno e con tre dichiarazioni, le prime due del 10 febbraio 1983 e la terza del 2 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Paolo apostolo », in Iglesias (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 193

DECRETO 30 ottobre 1984, n. **939.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Giuliano », in Roma.

N. 939. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 21 dicembre 1980, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni del 28 dicembre 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Giuliano », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Interno, foglio n.* 194

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Segem, con sede in Milano e uffici periferici facenti capo alla sede, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedison, in Milano, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e centro vendita di Merano (Bolzano), è prolungata al 27 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa vendite, ora Standa S.p.a., sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano e unità commerciali della regione Friuli-Venezia Giulia, è prolungata al 25 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cristalmeta di Codigoro (Ferrara), è prolungata al 16 novembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Saven Smalt, con sede legale in Casalgrande e stabilimento in Roteglia di Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 26 dicembre 1982.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M. Industria - Gruppo S.C.M. di Rimini, con sede e stabilimento in Rimini (Forlì), è prolungata al 28 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicar, con sede e stabilimento in Carpi (Modena), è prolungata al 1° aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Omega di Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° febbraio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.E.C.M.U. industriale di Ponte dell'Olio (Piacenza), è prolungata al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Astra veicoli industriali, con sede e stabilimento in Piacenza, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic, con sede in Palermo e stabilimento in Ravenna, è prolungata al 5 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laltesi escavatori di Alseno (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ravaglioli di Pontecchio Marconi (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 aprile 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maxed, con sede legale in Modena e stabilimento in Castellarano (Reggio Emilia), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. A.C.E. - Articoli calzature espansi, con sede e stabilimento in Fognano di Brisighella (Ravenna), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla C.O.M.A. - Cooperativa operai meccanici ed affini di Castel Bolognese (Ravenna), è prolungata al 4 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gomma plastica e derivati - G.P.D., con sede legale in Brescia e stabilimento in Cotignola (Ravenna), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglie di Sevres, con sede in Carpi (Modena) e stabilimento in Rubiera (Reggio Emilia), è prolungata al 23 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibercar di Piacenza, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società cooperativa a r.l. Costruttori, in Argenta (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1983 al 26 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bignozzi, in Bondeno (Ferrara), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Damasco Ciampi di Buti (Pisa), è prolungata al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto biochimico sperimentale - IBIS di Firenze, è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferbert confezioni, con sede legale e stabilimento in Arezzo, è prolungata al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.D.B. Terrecotte di Piacenza, stabilimento di Bagno a Ripoli (Firenze), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Montevivo, con sede in Firenze e stabilimento in Empoli (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F. e S. Silvi, con sede legale in Firenze e stabilimento in Scandicci (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Milano e stabilimento in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 30 gennaio 1984 al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.A.L. - Ceramiche artistiche lucchesi di Lucca, è prolungata al 3 luglio 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sider-Calce di Campiglia Marittima (Livorno) e Terni, è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.R., con sede in Genova e stabilimento in Lucca, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Il Fabbricone di Prato (Firenze), è prolungata al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 è prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cimi Montubi, appaltatrice nei comuni di Senise (Potenza) e Caprarico (Matera) delle opere di adduzione acque Sinni by pass dell'esercizio provvisorio e opere di regolazione del Pertusillo che hanno beneficiato dei decreti ministeriali 11 luglio 1984, 12 luglio 1984, 13 luglio 1984 e 14 luglio 1984.

Le aziende sono esenti dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sarian di Sarteano (Siena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 agosto 1983 al 26 febbraio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sintergres Italy, con sede in Biella e stabilimento in Pisa, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Naldini Alessandro di Figline Valdarno (Firenze), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. R.R. Ragionieri di Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 febbraio 1984 al 12 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cappellificio berrettificio Serchio di Ponte a Moriano (Lucca), è prolungata al 15 gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Coop. officine grafiche Firenze, con sede e stabilimento in Sesto Fiorentino (Firenze), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Balducci di Pieve a Nievole (Pistoia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 marzo 1984 al 9 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. In.Pla. di Terranuova Bracciolini (Arezzo), è prolungata all'8 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Unimin di Massa (Massa Carrara), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Autogru P.M., in Ravenna, è prolungata al 16 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. La Fonderia, con sede e stabilimento in Villa Verucchio (Bologna), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. San Cesareo di Modena, con sede e stabilimento in S. Cesario sul Panaro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lev & Lev - Arredamenti Levante, con sede e stabilimento in Terra del Sole (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 23 maggio 1983 al 20 novembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.C. di Carpi (Modena), stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tabanelli Angelo - Costruzioni Amog, con sede in Lugo (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 1° aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tabanelli Angelo - Costruzioni Amog, con sede in Lugo (Ravenna), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. O.B.C. di Carpi (Modena), stabilimento in S. Felice sul Panaro (Modena), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lev & Lev - Arredamenti Levante, con sede e stabilimento in Terra del Sole (Forlì), è prolungata al 19 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ducati meccanica, con sede e stabilimento in Bologna, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fibronit, con sede legale in Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Broni (Pavia), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.M. International, con sede in Rimini e stabilimenti in Rimini e Villa Verucchio (Forlì), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Società italiana costruzione caldaie S.r.l. di Rovigo, è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali operanti nel settore molitorio, è prolungata al 1° dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sivalcarni, con sede legale e stabilimento in Villaganzerla di Castagnero (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 26 settembre 1983 al 23 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977 n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Cartotecnica di Zanè, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 19 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robustus di Ravenna, è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova ITE, con sede e stabilimento in Molinella (Bologna), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Puntimatic, in amministrazione controllata, con sede e stabilimento in Monte S. Pietro, località Ponterivabella (Bologna), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Borgotaro di Borgotaro (Parma), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.C.I.A. - Stabilimento cartotecnico industria affini di Giuseppe Capi di Bologna, in amministrazione controllata, è prolungata al 27 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lev & Lev - Arredamenti Levante, con sede e stabilimento in Terra del Sole (Forlì), è prolungata al 20 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 novembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tabanelli Angelo - Costruzioni Amog, in Lugo (Ravenna), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mobilificio d'arte Marchetti S.p.a., con sede legale in Rosà (Vicenza), stabilimenti in Rosà (Vicenza) e Cittadella (Padova), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(59)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Montepulciano

Con decreto interministeriale 12 dicembre 1984, n. 219, è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare a quella dei beni patrimoniali dello Stato del poligono di tiro a segno di Montepulciano (Siena), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, al foglio di mappa 136, particella 33, iscritta alla partita n. 1 (E.U. e promiscui) e alla partita 504 nel nuovo catasto edilizio urbano.

(170)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 16 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1953 —	1953 —	1952,90	1953 —	—	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —	1953 —
Marco germanico .	613,370	613,370	614 —	613,370	—	613,37	613,580	613,370	613,370	613,37
Franco francese	200,340	200,340	199,98	200,340	—	200,34	200,400	200,340	200,340	200,34
Fiorino olandese	543,050	543,050	543,25	543,050	—	543,05	543,360	543,050	543,050	543,05
Franco belga .	30,669	30,669	30,66	30,669	—	30,66	30,670	30,669	30,669	30,66
Lira sterlina .	2191,300	2191,300	2188,75	2191,300	—	2191,30	2192,400	2191,300	2191,300	2191,30
Lira irlandese	1906,500	1906,500	1910 —	1906,500	—	1910,50	1906,500	1906,500	1906,500	—
Corona danese .	171,410	171,410	171,50	171,410	—	171,41	171,430	171,410	171,410	171,41
Dracma .	15,048	15,048	15,05	15,048	—	—	15,012	15,048	15,048	—
E.C.U. .	1363,600	1363,600	1363,90	1363,600	—	1363,60	1363,700	1363,600	1363,600	1363,60
Dollaro canadese .	1473,500	1473,500	1474 —	1473,500	—	1467,40	1473,750	1473,500	1473,500	1473,50
Yen giapponese .	7,662	7,662	7,68	7,662	—	7,67	7,660	7,662	7,662	7,66
Franco svizzero .	728,860	728,860	729,50	728,860	—	728,86	728,700	728,860	728,860	728,86
Scellino austriaco .	87,345	87,345	87,40	87,345	—	87,34	87,350	87,345	87,345	87,34
Corona norvegese .	211,640	211,640	211,90	211,640	—	211,64	211,730	211,640	211,640	211,64
Corona svedese .	213,840	213,840	214 —	213,840	—	213,84	213,830	213,840	213,840	213,84
FIM	292,860	292,860	293 —	292,860	—	292,86	292,750	292,860	292,860	—
Escudo portoghese	11,320	11,320	11,30	11,320	—	11,32	11,300	11,320	11,320	11,32
Peseta spagnola .	11,097	11,097	11,11	11,097	—	11,09	11,097	11,097	11,097	11,09

Media dei titoli del 16 gennaio 1985

Rendita 5 % 1935 .	57,950
Redimibile 6 % (Edilizia scolastica) 1970-85 .	94,075
» 6 % » » 1971-86 .	90,075
» 6 % » » 1972-87 .	91 —
» 9 % » » 1975-90 .	89,150
» 9 % » » 1976-91 .	86,200
» 10 % » » 1977-92 .	96,350
» 12 % (Beni Esteri 1980)	95,700
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	88,450
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16 % .	101 —
» » » 1-6-1981/86 16 % .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,875
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102 —
» » » » EFIM 1- 8-1988	101,500
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,950
» » » » 1- 3-1983/85 .	100 —
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,175
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,825
» » » » 1- 6-1983/85 .	101,950
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,425
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,575
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,200
» » » » 1- 6-1982/86 .	104,250
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,475
» » » » 1- 8-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,250
» » » » 1-10-1982/86 .	102,975
» » » » 1-11-1982/86 .	102,800
» » » » 1-12-1982/86 .	102,875
» » » » 1- 7-1983/86 .	102,325
» » » » 1- 8-1983/86 .	101,800
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,550
» » » » 1-10-1983/86 .	101,950
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,275
» » » » 1- 2-1983/87 .	102,950
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	102,775
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,475
» » » » 1- 5-1983/87 .	102,600
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,425
» » » » 1-11-1983/87 .	102,425
» » » » 1-12-1983/87 .	102,375
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,025
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,675
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,725
» » » » 1-10-1983/88 .	102,675
» » » » 1-11-1983/88 .	103,850
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,075
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,950
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/88 . .	102,350
» » » » 1- 6-1984/88 . .	102,100
» » » » 1-11-1983/90 . .	103,850
» » » » 1-12-1983/90 . .	104,500
» » » » 1- 1-1984/91 . .	103,675
» » » » 1- 2-1984/91 . .	102,375
» » » » 1- 3-1984/91 . .	102,175
» » » » 1- 4-1984/91 . .	102,150
» » » » 1- 5-1984/91 . .	102,500
» » » » 1- 6-1984/91 . .	102,700
» » » » 1- 7-1984/91 . .	101,850
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985	100,650
» » » 17 % 1- 7-1985	101,300
» » » 17 % 1-10-1985	101,950
» » » 16 % 1- 1-1986	102,250
» » » 14 % 1- 4-1986	100,950
» » » 13,50 % 1- 7-1986	101,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98,650
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	111,775
» » » » 22-11-1982/89 13 %	110 —
» » » » 1983/90 11,50 %	105,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 gennaio 1985

Dollaro USA .	1953 —
Marco germanico .	613,475
Franco francese . .	200,370
Fiorino olandese	543,205
Franco belga .	30,669
Lira sterlina	2191,850
Lira irlandese	1906,500
Corona danese . .	171,420
Dracma	15,030
E.C.U.	1363,650
Dollaro canadese . . .	1473,625
Yen giapponese . . .	7,661
Franco svizzero	728,780
Scellino austriaco .	87,347
Corona norvegese	211,685
Corona svedese	213,835
FIM .	292,805
Escudo portoghese	11,310
Peseta spagnola . .	11,097

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 dicembre 1984, n. 45.

Imposta sul reddito delle persone fisiche - Redditi di lavoro dipendente - Conguaglio di fine anno 1984 - Certificazioni del datore di lavoro.

Alle intendenze di finanza;

Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;

Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;

Ai centri di servizio imposte dirette di Roma e Milano;

Alle direzioni provinciali del tesoro;

Alle ragionerie provinciali dello Stato;

Al comando generale della Guardia di finanza;

Al consorzio nazionale esattori;

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ai Ministeri;

Alla Ragioneria generale dello Stato;

Alle ragionerie centrali dei Ministeri;

All'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo;

Al Servizio centrale degli ispettori tributari.

PARTE PRIMA

CONGUAGLIO DI FINE ANNO RELATIVO ALL'ANNO 1984

1. — *Richiami generali*

Nell'anno 1984 il sistema delle detrazioni d'imposta, oltre che essere interessato dagli aumenti previsti dall'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, è stato interessato, sia pur marginalmente, dalle norme recate dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, in ordine alla fruizione di alcune detrazioni d'imposta il cui godimento è legato a limiti di reddituralità.

Per quanto riguarda gli aumenti delle detrazioni, con la circolare n. 21 del 3 maggio 1983 venivano forniti chiarimenti in ordine alle modifiche introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53, alla tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al regime delle detrazioni d'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Con la stessa circolare si era anche fatto cenno della previsione, contenuta nella stessa legge n. 53, di un ulteriore aumento per l'anno 1984, e fino ad un limite massimo del 10 per cento, delle detrazioni per carichi di famiglia per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché della ulteriore detrazione decrescente per redditi di lavoro dipendente e autonomo e dei relativi scaglioni di reddito. La legge n. 53, infatti, aveva previsto che il drenaggio fiscale che si fosse verificato nell'anno 1984 venisse recuperato mediante un aumento contenuto e condizionato di alcune detrazioni d'imposta.

Altro provvedimento che ha avuto influenza sulle detrazioni è stato il decreto-legge 1° dicembre 1983, n. 653, convertito nella legge 28 gennaio 1984, n. 6, che ha elevato a L. 4.800.000 il limite di reddituralità al quale è legato il diritto a godere della ulteriore detrazione di cui all'art. 3 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni.

Prescindendo dalle anzidette modifiche, di cui si dirà meglio nel successivo paragrafo, per il compimento delle operazioni di conguaglio di fine anno 1984 i sostituti d'imposta dovranno attenersi, in linea generale, alle stesse disposizioni vigenti per il conguaglio di fine anno 1983.

Si richiamano, quindi, oltre alle istruzioni impartite con le circolari n. 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 13/R.T. del 20 novembre 1974 per la disciplina generale del conguaglio di fine anno, anche le circolari n. 65 del 24 maggio 1977 e n. 106 del 14 dicembre 1977 per la disciplina della ritenuta alla fonte sui redditi di lavoro dipendente a partire dal 1° gennaio 1977, la circolare n. 151 del 14 dicembre 1978 per il conguaglio finale di detto anno, la circolare n. 13 del 2 maggio 1980, recante istruzioni per l'attribuzione delle nuove misure delle detrazioni e dell'ulteriore detrazione di lire 52.000 introdotta, con effetto dal 1° gennaio 1980, dall'art. 3 della legge finanziaria n. 146 del 1980, a favore dei possessori di reddito di lavoro dipendente e assimilati, nonché le circolari n. 37 del 19 novembre 1981 e n. 41 del 12 dicembre 1981, riguardanti il conguaglio di fine anno 1981, la circolare n. 56 del 23 dicembre 1982 relativa al conguaglio di fine anno 1982 e, infine, la circolare n. 57 del 23 dicembre 1983 relativa al conguaglio di fine anno 1983.

Circa i termini per l'effettuazione del conguaglio di fine anno, si richiama, in particolare, l'attenzione dei sostituti, per le ragioni chiarite nel paragrafo successivo, sul disposto dell'art. 2 della legge 17 ottobre 1977, n. 749, con il quale viene consentito che le operazioni di conguaglio di fine anno per i redditi di lavoro dipendente possono essere effettuate entro due mesi dalla fine dell'anno di riferimento; in pratica, oltre a quanto sarà specificato nel seguente paragrafo, per i redditi dell'anno 1974 i datori di lavoro e gli enti erogatori di trattamenti pensionistici possono effettuare il predetto conguaglio fino al 28 febbraio 1985.

Pertanto, anche per l'anno 1984, ove i datori di lavoro non siano in grado di effettuare le operazioni di conguaglio entro la fine del corrente anno, potranno provvedervi alla fine del mese di gennaio o a quella del

mese di febbraio del prossimo anno, con il conseguente spostamento al 15 febbraio o al 15 marzo 1985 del termine per il versamento delle ritenute derivanti dal conguaglio stesso.

Si fa presente, tuttavia, che l'eventuale spostamento al 28 febbraio 1985 dalle operazioni di conguaglio riguarda solo gli effetti finanziari delle predette operazioni, che reagiranno sulle retribuzioni e pensioni erogate nel mese (dicembre, gennaio o febbraio) in cui effettivamente il conguaglio stesso viene operato, fermo restando il riferimento agli emolumenti corrisposti (criterio di cassa) fino al 31 dicembre 1984 ed alle ritenute operate fino a tale data.

Si ritiene altresì opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sull'obbligo del rispetto dei termini dei versamenti mensili, nel senso che soltanto se l'effettuazione delle operazioni di conguaglio venga differita ai mesi di gennaio o febbraio rimane conseguentemente spostato al 15 febbraio o al 15 marzo il termine di versamento delle eventuali maggiori ritenute derivanti dal conguaglio stesso, le quali andranno ad aggiungersi a quelle relative agli emolumenti corrisposti nel mese di effettuazione del conguaglio; mentre, nell'ipotesi in cui il conguaglio venga eseguito entro il 31 dicembre, il versamento delle eventuali maggiori ritenute dovrà essere effettuato entro il 15 gennaio 1985.

In aggiunta a quanto già ricordato, si ribadisce che lo spostamento alla fine di gennaio o di febbraio delle operazioni di conguaglio potrà riguardare tutto o parte del personale dipendente o dei pensionati.

Ove si avvalga di tale possibilità, il sostituto d'imposta dovrà farne opportuna menzione nelle proprie scritture contabili ai fini dei puntuali controlli circa la congruità e tempestività dei versamenti delle ritenute.

Anche per il conguaglio di fine anno 1984 potrà, inoltre, presentarsi il problema del rimborso al dipendente dell'imposta che risulta trattenuta in più dal datore di lavoro nei periodi di paga dello stesso anno.

Questo Ministero, nel far presente che tale problema per l'anno 1984 si presenterà in termini più accentuati rispetto allo scorso anno, tenuto conto delle modifiche legislative avanti indicate, richiama le istruzioni impartite con le precedenti circolari, ed in particolare con le già citate circolari n. 21 del 3 maggio 1983 e n. 57 del 23 dicembre 1983 per i casi in cui il datore di lavoro si trovi, per tutto o parte del personale, nell'impossibilità di procedere al dovuto rimborso in sede di conguaglio di fine anno 1984.

2. — *Chiarimenti particolari*

Con il decreto del Ministro delle finanze 7 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984, è stata data attuazione a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, recante « misure in materia tributaria », convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.

Detto ultimo comma dell'art. 3 ha previsto, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984, un aumento, fino ad un limite massimo del 10 per cento, delle detrazioni per carichi di famiglia, per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente nonché degli importi dell'ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente e autonomo introdotta dallo stesso art. 3 e dei relativi limiti di reddito afferenti ai singoli scaglioni, in rapporto alla variazione percentuale dell'indice medio dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo 1° dicembre 1983-30 novembre 1984 rispetto all'indice relativo al periodo 1° dicembre 1982-30 novembre 1983.

Le modificazioni concernenti gli importi delle detrazioni d'imposta valevoli per l'anno 1984, così come risultanti dall'art. 1, secondo comma, del citato decreto ministeriale 7 dicembre 1984 sono le seguenti:

1) detrazione per il coniuge a carico: L. 264.000;

2) detrazioni per i figli o affiliati minori di età:

per un figlio	L.	19.800
per due figli	»	39.600
per tre figli	»	59.400
per quattro figli	»	79.200
per cinque figli	»	112.200
per sei figli	»	158.400
per sette figli	»	204.600
per otto figli	»	303.600
per ogni altro figlio	»	125.400

In caso di mancanza del coniuge, la relativa detrazione si applica per il primo figlio e la quota detraibile in relazione al numero dei figli è raddoppiata e l'ammontare di essa è ridotto di L. 52.800;

3) detrazione per ciascuna delle persone di cui al n. 3), secondo comma, dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni: L. 13.200;

4) detrazione per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente: L. 277.200;

5) detrazione afferente i redditi di pensione: lire 295.200; per il caso di opzione in favore della deduzione degli oneri di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 del 1973 nella loro effettiva misura: L. 277.200;

6) ulteriore detrazione decrescente, relativa ai redditi di lavoro dipendente:

L. 356.400 se il reddito di lavoro dipendente non supera L. 9.900.000;

L. 303.600 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 9.900.000 ma non a L. 11.000.000;

L. 171.600 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 11.000.000 ma non a L. 13.200.000;

L. 92.400 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 13.200.000 ma non a L. 16.500.000;

L. 66.000 se il reddito di lavoro dipendente è superiore a L. 16.500.000 ma non a L. 17.600.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente, di L. 9.900.000, L. 11.000.000, L. 13.200.000, L. 16.500.000 e L. 17.600.000 gli ammontari del reddito di lavoro dipendente di cui alla lettera *c*), ultimo alinea, dell'art 16, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni;

7) ulteriore detrazione d'imposta per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore:

L. 220.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore non supera L. 6.600.000;

L. 110.000 se il reddito di lavoro autonomo e di impresa minore è superiore a L. 6.600.000 ma non a L. 13.200.000.

Restano parimenti determinati nella misura, rispettivamente di L. 6.600.000 e di L. 13.200.000 gli ammontari del reddito di lavoro autonomo e di impresa minore di cui all'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Le nuove misure delle detrazioni sono analiticamente espresse nelle allegate nuove tabelle *E, F, G, H, I, L*, che sostituiscono le analoghe tabelle inserite nella citata circolare n. 21 del 1983. In allegato alla presente circolare si riporta inoltre la nuova tabella *M* concernente l'indicazione dei nuovi limiti di reddito entro i quali è necessario applicare le misure correttive rispetto agli importi della ulteriore detrazione decrescente fissati dal decreto ministeriale in corrispondenza dei nuovi scaglioni di reddito compresi tra L. 9.900.000 e lire 17.600.000.

Per tutte le detrazioni oggetto del decreto ministeriale del 7 dicembre 1984 non sussistono, in via generale, incertezze applicative, in quanto le detrazioni stesse saranno riconosciute ai dipendenti e pensionati secondo la disciplina che già regola l'attribuzione delle detrazioni stesse.

E' appena il caso di far presente che nessun aumento è previsto per la detrazione per quota esente, che continua ad essere determinata nella misura di L. 96.000 se il reddito complessivo netto non supera i 10 milioni di lire e nella misura ridotta di L. 36.000 qualora il reddito supera detto limite.

Parimenti invariata è la misura della detrazione, da attribuirsi in sede di ritenuta, per oneri personali calcolati in misura forfettaria, di cui all'art. 16, primo comma, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, la quale pertanto rimane ferma all'importo di L. 18.000.

Anche l'ulteriore detrazione per i redditi di minore importo rimane fissata per l'anno 1984 nella misura di L. 180.000; un aumento ha subito, come già precisato, il limite di reddituralità oltre il quale si perde il diritto a questa detrazione.

Per quanto riguarda le detrazioni per carichi di famiglia si precisa che nessun aumento ha subito il limite di reddito previsto nei numeri 1), 2) e 3) del secondo comma dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e successive modificazioni per la configurazione di « a carico » del coniuge, dei figli e delle altre persone di cui all'art. 433 del codice civile.

Si deve poi far presente che, per effetto dell'aumento della detrazione per coniuge a carico, la nuova misura della detrazione stessa trova anche applicazione, in caso di mancanza del coniuge (dipendente o pensionato celibe, nubile, vedovo o vedova) per il primo figlio a carico, fermo restando che la quota detraibile in relazione al numero dei figli (compreso il primo) è raddoppiata e il relativo ammontare è ridotto di L. 52.800.

Nessun particolare problema può sorgere in sede applicativa per le detrazioni per carichi di famiglia (coniuge a carico, figli minori e altre persone a carico) in quanto i sostituti d'imposta, in sede di conguaglio di fine anno, provvederanno autonomamente ad attribuire le nuove misure di dette detrazioni, a favore di quei dipendenti e pensionati ai quali già spettano le detrazioni stesse nelle precedenti misure. Infatti, come già accennato, nessuna variazione è stata portata alla condizione di reddituralità (fissata in L. 2.750.000 dal secondo comma dell'art. 3 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53) perché il familiare sia considerato « a carico ».

In proposito, si deve peraltro far presente che per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, il limite di reddito affinché il familiare sia considerato « a carico » può essere stato superato, dovendosi tener conto, nella determinazione del reddito complessivo del familiare stesso, anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva da costui posseduti.

Infatti, la predetta disposizione stabilisce che, qualora l'attribuzione di detrazioni, deduzioni, agevolazioni e di altre provvidenze a carico di gestioni pubbliche è condizionata al possesso di determinati limiti di reddito complessivo o di reddito imponibile o di reddito assoggettato ad IRPEF, nel verificare se detti limiti sono stati o non sono stati superati, ai redditi in questione occorre aggiungere i redditi esenti e i redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (quali, ad esempio, gli interessi delle obbligazioni e titoli similari, dei depositi e conti correnti bancari e postali, ecc.), se il loro ammontare complessivo al lordo delle eventuali ritenute è superiore a L. 2.000.000, con esclusione comunque dei redditi derivanti da BOT, CCT e da altri titoli equipollenti emessi dallo Stato, nonché delle pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'interno ai ciechi civili, sordomuti e invalidi civili, delle pensioni sociali, delle pensioni di guerra e relative indennità accessorie, degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria e dell'assegno annesso alla medaglia d'oro al valore militare.

Naturalmente le cennate disposizioni del decreto-legge n. 528 del 1984 sono applicabili anche con riguardo alle detrazioni d'imposta legate a limiti di reddito di cui i lavoratori dipendenti e pensionati godono in relazione al reddito direttamente posseduto.

Si ha, pertanto, che:

la detrazione per quota esente spetta nella misura di lire 96.000 se il reddito di lavoro dipendente, indicato nel certificato mod. 101 ovvero nel mod. 201, unitamente ai redditi esenti, ecc. (purché di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di 10 milioni di lire. In caso contrario la detrazione è di L. 36.000;

la ulteriore detrazione di L. 180.000 relativa ai redditi di lavoro dipendente di minore importo spetta se il reddito di lavoro dipendente, di cui al certificato mod. 101 ovvero 201, unitamente ai redditi esenti, ecc. (purché di importo superiore a L. 2.000.000) non eccede l'ammontare di L. 4.800.000;

le detrazioni per carichi di famiglia spettano se il reddito complessivo lordo del familiare unitamente ai redditi esenti, ecc. (purché di importo superiore a L. 2.000.000) posseduti dal familiare non eccedono l'ammontare di lire 2.750.000.

Nella prima attuazione delle disposizioni testé illustrate, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale attuativo delle norme contenute nell'art. 3 del citato decreto-legge n. 528, i sostituti d'imposta continueranno a concedere le predette detrazioni con i criteri fin qui seguiti, limitandosi a prendere in considerazione le sole richieste di revoca delle detrazioni stesse.

Pertanto il lavoratore o pensionato, se per il possesso proprio, o dei familiari a carico, di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva per un ammontare superiore a L. 2.000.000 non ha più diritto anche ad una sola delle detrazioni d'imposta sopra elencate accordate nel corso dell'anno 1984 dal datore di lavoro, deve far pervenire al datore di lavoro stesso la conseguente comunicazione di revoca in tempo utile perché se ne possa tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno. Ove non sia stato possibile far pervenire la comunicazione entro il suddetto termine, il lavoratore o pensionato dovrà presentare la dichiarazione annuale dei redditi modello 740, per consentire all'Amministrazione finanziaria il recupero, nei suoi confronti, delle detrazioni o della maggiore detrazione non spettanti.

Per quanto riguarda, poi, le modalità di applicazione dei cennati aumenti delle detrazioni d'imposta, la legge n. 53 si limita a prevedere che gli aumenti stessi devono essere stabiliti con decreto del Ministro delle finanze da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 dicembre 1984. Nulla viene stabilito circa i tempi e le modalità di applicazione delle nuove detrazioni, se non che queste sono stabilite ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 1984.

In proposito assume rilevanza il fatto che la maggioranza dei lavoratori dipendenti o pensionati assolvono in sede di ritenuta il loro debito d'imposta determinato dal sostituto d'imposta mediante le operazioni di conguaglio di fine anno. Discende da ciò la necessità di far applicare le nuove detrazioni, stabilite dal cennato decreto ministeriale, in sede di conguaglio di fine anno 1984, anche al fine di evitare che i lavoratori stessi siano obbligati alla presentazione della dichiarazione mod. 740 al solo scopo di vedersi riconoscere gli aumenti delle detrazioni.

Questa esigenza era già stata resa nota dal Ministero, il quale ebbe a diramare in data 8 novembre 1984 un apposito comunicato, riportato dalla stampa quotidiana e specializzata, ove veniva precisato che dei nuovi importi delle detrazioni stabiliti dall'emanando decreto ministeriale « i datori di lavoro dovranno tener conto nelle operazioni di conguaglio di fine anno che vengono effettuate per i redditi di lavoro dipendente ».

Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per i lavoratori e pensionati di far valere, ove necessario, al pari degli altri contribuenti, le nuove detrazioni d'imposta in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740/85.

Pertanto è da ritenere che detti aumenti, già dettagliatamente riportati nella presente circolare, saranno, nella generalità dei casi, applicati da parte dei sostituti d'imposta in sede di conguaglio di fine anno 1984. Resta inteso che, per i lavoratori dipendenti con periodo di paga giornaliera, settimanale o quindicinale, le nuove misure delle detrazioni spiegano efficacia a partire dal 10 dicembre 1984, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale 7 dicembre 1984.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente intervenuta dopo la predetta data del 10 dicembre 1984, i datori di lavoro dovranno concedere le detrazioni nelle nuove misure in sede di conguaglio di fine rapporto il quale, per essere effettuato a fine anno, il più delle volte si identificherà con il conguaglio di fine anno. A nessuna attribuzione delle misure anzidette si darà invece luogo relativamente ai rapporti cessati anteriormente alla predetta data del 10 dicembre 1984, in quanto, in tali casi, il godimento delle misure stesse da parte dei dipendenti cessati dal servizio non potrà che avvenire in sede di dichiarazione annuale dei redditi da presentare nell'anno 1985.

E' appena il caso di rammentare che i sostituti di imposta dovranno apportare nel libro matricola le necessarie variazioni delle detrazioni d'imposta derivanti dall'anzidetto decreto ministeriale del 7 dicembre 1984.

Può verificarsi, specialmente per i sostituti d'imposta che utilizzano sistemi automatici di elaborazione dati, che, a causa della rigidità operativa dei sistemi stessi, le operazioni di conguaglio di fine anno non abbiano potuto tener conto delle nuove misure delle detrazioni d'imposta, apparse nella *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre 1984, a ridosso, quindi, del periodo nel quale normalmente hanno inizio le operazioni di conguaglio.

In tali casi, al fine di permettere ai lavoratori dipendenti di godere già in sede di ritenuta degli aumenti delle detrazioni, questo Ministero consente, limitatamente ai sostituti d'imposta che si trovano ad aver effettuato le operazioni di conguaglio di fine anno senza aver potuto considerare le nuove misure delle detrazioni d'imposta, di effettuare un nuovo conguaglio, beninteso entro il termine del 28 febbraio 1985. Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione dei datori di lavoro sul fatto che questo secondo conguaglio, assidendosi contabilmente sui calcoli di quello precedentemente effettuato, non può che condurre ad una situazione contabile finale unitaria, da certificare poi, ovviamente, su di un unico mod. 101.

Si rammenta che l'effettuazione del nuovo conguaglio non sposta in alcun modo il termine dei versamenti delle ritenute scaturenti dalle operazioni di conguaglio già effettuate. Si fa presente, inoltre, che di tale nuovo conguaglio dovrà farsi menzione nella sezione II del quadro *H* della dichiarazione dei sostituti mod. 770/85 e che, analogamente a quanto avviene nel caso di semplice spostamento delle operazioni di conguaglio di fine anno a gennaio o febbraio dell'anno 1985, anche nelle scritture contabili del sostituto dovrà risultare che per i redditi di lavoro dipendente sono state effettuate per i medesimi nominativi due distinte operazioni di conguaglio.

PARTE SECONDA

CERTIFICAZIONI DEL DATORE DI LAVORO PER L'ANNO 1984

3. — *Cenni generali*

Per quanto riguarda la certificazione delle ritenute d'acconto operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti durante l'anno 1984, occorre avvertire che il nuovo mod. 101, rispetto alle precedenti edizioni, risulta, anzitutto, aggiornato nelle avvertenze in funzione delle disposizioni recate dal decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni nella

legge 31 ottobre 1984, n. 733, in ordine ai criteri di determinazione dei limiti di reddituailtà necessari per godere delle detrazioni d'imposta legate a tali limiti; coerenti modificazioni sono state apportate anche alla sezione VI e VII.

Si segnala inoltre che nella sezione V dello stesso certificato è stato mantenuto il rigo, contrassegnato dal n. 34, per l'individuazione dei rapporti di lavoro di natura stagionale. In proposito si rammenta che tale notizia è indispensabile per evitare errori in sede di liquidazione delle dichiarazioni dei redditi presentate dai lavoratori stagionali.

Per quanto riguarda, infine, il mod. 201, per la certificazione dei trattamenti pensionistici erogati dallo Stato, dall'INPS e da altri enti pubblici, si fa presente che lo stesso è identico a quello dello scorso anno, fatta eccezione per le sole variazioni degli anni di riferimento, in quanto le modifiche alle detrazioni introdotte dalla più volte citata legge n. 53 del 28 febbraio 1983 non alterano la struttura estremamente sintetica del modello. Le « Avvertenze » poste nel retro del modello sono state integrate al fine di individuare i pensionati obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi mod. 740 in conseguenza delle disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 528 del 1984.

Per l'anno 1984, quindi, le certificazioni che i sostituti d'imposta devono rilasciare per l'attestazione delle ritenute di acconto operate sui redditi di lavoro dipendente dagli stessi corrisposti si presentano nelle seguenti versioni:

mod. 101 versione normale;

mod. 101 versione meccanografica;

mod. 201 versione « pensioni Tesoro - INPS - Enti pubblici »;

mod. 102 versione normale;

mod. 102 versione meccanografica.

Ciò premesso, nel richiamare i chiarimenti contenuti nelle più avanti citate circolari, si rammenta in particolare quanto segue.

I certificati, mod. 101, nelle versioni normale e meccanografica, mod. 201 e mod. 102, nelle versioni normale e meccanografica, devono essere redatti in conformità dei modelli approvati, rispettivamente, con i decreti ministeriali del 12 novembre 1984 relativi ai modelli 101 e 201 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984) e del 19 dicembre 1984, relativo al modello 102 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984).

Tutti i cennati modelli sono riportati in allegato alla presente circolare.

Si ricorda che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 13 aprile 1977, n. 114, i certificati modelli 101 e 102, come anche i modelli 201, devono essere consegnati ai percettori di reddito di lavoro dipendente entro il 20 aprile 1985.

In relazione a tale disposto legislativo, questo Ministero richiama l'attenzione dei datori di lavoro e degli enti erogatori di trattamenti pensionistici sulla puntuale osservanza di tale obbligo — assistito dalla sanzione di cui al punto 4 del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/1973 — opportunamente introdotto dal legislatore per consentire ai lavoratori dipendenti e ai pensionati di venire in possesso dei certificati in parola con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In proposito questo Ministero ritiene che, pure in mancanza di un'espressa disciplina legislativa, la consegna dei modelli di che trattasi, in mancanza della possibilità della consegna diretta nelle mani dell'interessato, possa avvenire a mezzo del servizio postale, sempreché la relativa spedizione garantisca l'esatta osservanza del termine previsto dalla legge.

Naturalmente, qualora per qualsiasi disguido il dipendente o pensionato non venga in possesso in tempo utile dei menzionati certificati, il sostituto d'imposta dovrà provvedere, a richiesta dell'interessato, al rilascio del duplicato.

Come già chiarito nella circolare n. 151 del 1978, in base al disposto dell'art. 21, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 1976, n. 784, e successive modificazioni, sussiste l'obbligo generalizzato di indicazione del numero di codice fiscale nelle dichiarazioni dei redditi e negli altri atti previsti dall'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 784, ivi compresi i certificati attestanti le ritenute d'acconto operate dai sostituti d'imposta.

Si rammenta che, a norma del richiamato art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, i sostituti d'imposta obbligati all'indicazione del numero di codice fiscale dei dipendenti o pensionati hanno diritto, se sprovvisti, di riceverne da questi ultimi, dietro richiesta, comunicazione per iscritto.

In proposito si richiama l'attenzione dei sostituti d'imposta e dei dipendenti o pensionati sulle sanzioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 784, rispettivamente, per i casi di omissione o errata indicazione del numero di codice fiscale e per i casi di omissione o inesatta comunicazione dello stesso.

Nessun troncamento o arrotondamento deve essere effettuato sugli importi riportati nei modelli 101 e 201 (così come in quelli indicati nel mod. 102).

4. — *Certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno* 1984 (*mod.* 101)

Il mod. 101 relativo all'anno 1984, come già quello per l'anno 1983 e precedenti, è suddiviso in sette sezioni.

Al datore di lavoro è riservata la compilazione delle sezioni prima, terza, quarta e quinta, mentre nel caso di presentazione del certificato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, la sezione seconda, il « Prospetto dati e notizie particolari » e la sezione sesta vanno compilati a cura del dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è effettuata dai familiari a carico del dipendente o pensionato, ove esistenti.

a) *Parte riservata al datore di lavoro.*

Si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti in ordine alle altre novità di quest'anno, rinviando a quelli per la compilazione delle sezioni riservate al sostituto d'imposta già contenuti nelle precedenti circolari sull'argomento.

Sezione prima.

Come per i decorsi anni, in questa sezione il sostituto d'imposta dovrà anzitutto riportare i propri elementi di identificazione, compreso il numero di codice fiscale.

Si rammenta inoltre che il sostituto d'imposta deve ricercare il codice di attività nella tabella *c*) delle istruzioni al mod. 101 a compilazione manuale. La tabella *c*) quest'anno ha subito delle variazioni nei codici 6.600, 6.610 e 7.000, mentre il codice 7.010 è stato soppresso.

Torna utile ricordare che detto codice, anche se richiesto tra gli elementi di identificazione del sostituto di imposta, serve a classificare anche il settore di attività del dipendente e coincide sempre con quello del sostituto stesso quando questi opera in un unico settore di attività; questa coincidenza viene meno nelle ipotesi in cui il sostituto opera in più settori di attività, oppure quando questi svolga una delle attività professionali raggruppate nell'ultimo riquadro della tabella stessa e contraddistinte con i numeri di codice da 8.000 a 9.400. Tali codici, infatti, vanno impiegati dal datore di lavoro per la propria identificazione (attività prevalente) ma non devono essere utilizzati per i dipendenti, come avverte la barra apposta nel riquadro stesso, la cui permanenza nella tabella *c*) del mod. 101 si giustifica, pertanto, con la sola esigenza di mantenere una completa uniformità tra le varie tabelle di attività riportate nelle istruzioni dei vari modelli di dichiarazione.

In relazione all'espresso divieto di cui all'anzidetta barra, il codice di attività dei dipendenti degli esercenti attività professionali andrà ricercato tra quelli compresi nel riquadro dedicato ai servizi.

Alla quarta riga, a fianco dei dati anagrafici del dipendente o pensionato, il sostituto dovrà in ogni caso riportare il numero di codice fiscale di questi.

Sezione terza.

Per detta sezione, il cui schema è identico a quello adottato nei modelli degli scorsi anni, si richiamano integralmente le istruzioni impartite con le circolari avanti citate.

E' appena il caso di aggiungere che fra gli emolumenti di cui al punto 1 vanno indicate le varie indennità anticipate dal datore di lavoro per conto degli enti previdenziali (indennità di malattia, puerperio, ecc.).

Per quanto riguarda in particolare il punto 3, si rammenta che vanno qui indicate le indennità e i compensi di cui alla lettera *b*) dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597, corrisposti al dipendente da terzi e dei quali il datore di lavoro, a seguito di comunicazione del soggetto erogante, ha tenuto conto in sede di conguaglio di fine anno.

Si rammenta che nello stesso punto, ai sensi dell'art. 5 della legge 13 marzo 1980, n. 70, va indicato l'ammontare dei compensi riscossi per le funzioni elettorali, i quali vanno comunicati al datore di lavoro dai percipienti che, essendo titolari del solo reddito di lavoro dipendente, sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi a norma dell'art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600.

Nei punti da 11 a 16 vanno indicate le detrazioni nelle misure, ove attribuite, fissate dal decreto ministeriale del 7 dicembre 1984 e riportate nelle tabelle allegate.

In conseguenza di dette maggiori e nuove detrazioni di imposta, al n. 7 delle « Avvertenze » viene ora indicato, per gli emolumenti percepiti nell'anno 1984, il limite di L. 4.800.000 (in luogo di quello di L. 4.500.000 riportato nel mod. 101 dello scorso anno) entro il quale, in presenza delle condizioni previste nella sezione VI, il mod. 101 non deve essere presentato, né spedito.

L'importo di tale limite corrisponde, infatti, in termini reddituali alla somma delle detrazioni d'imposta spettanti a tutti i lavoratori dipendenti o pensionati appartenenti alla fascia di reddito non superiore a 9 milioni di lire (L. 96.000 per quota esente + L. 277.200 per spese di produzione + L. 356.400 per ulteriore detrazione decrescente + L. 18.000 per oneri deducibili in misura forfettaria + L. 180.000 per ulteriore detrazione) con la sola particolarità che quest'ultima detrazione anche quest'anno non può trovare materiale applicazione per l'intero importo, ma solo per L. 116.400 dato il limite reddituale previsto per averne diritto, fissato nella misura massima di L. 4.800.000.

Premesso che le detrazioni di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 possono essere usufruite dai lavoratori dipendenti solo fino a concorrenza dell'imposta lorda relativa ai redditi di lavoro dipendente che concorrono alla formazione della base imponibile si precisa, in questa sede, che nel caso in cui le detrazioni d'imposta effettivamente imputate al dipendente risultino di ammontare inferiore a quello attribuibile al dipendente stesso in relazione alla sua situazione personale e familiare, il datore di lavoro, anziché procedere all'indicazione analitica delle detrazioni, riporterà al punto 17 il totale di quelle che in concreto possono essere assorbite dall'imposta corrispondente all'ammontare complessivo degli emolumenti imponibili (punto 8) compresi quelli corrisposti da terzi. Pertanto in nessun caso potrà verificarsi un credito di imposta a favore del dipendente derivante da un ammontare di detrazioni d'imposta che, seppure spettanti, non è stato possibile attribuire per intero perché d'importo superiore all'imposta lorda corrispondente al totale delle retribuzioni dell'anno.

Al punto 18 dovrà essere riportato l'importo complessivo delle ritenute d'acconto operate dal datore di lavoro a seguito delle operazioni di conguaglio finale, con riferimento sempre al 31 dicembre 1984, anche nell'ipotesi in cui il conguaglio è stato effettuato successivamente a tale data (fino al 28 febbraio 1985).

Al punto 19 il datore di lavoro dovrà riportare l'ammontare delle ritenute d'acconto operate da terzi, per intero ovvero per la parte che dalle operazioni di conguaglio risulti posta a carico del dipendente.

Al punto 20 risulterà evidenziato l'eventuale ammontare delle ritenute che, pur dovendo costituire, per effetto del conguaglio, oggetto di restituzione da parte del datore di lavoro, non sono state da questi rimborsate per insufficienza del monte ritenute a sua dispo-

sizione nel mese in cui è effettuato il conguaglio di fine anno e che, come è stato precisato, dovranno essere restituite al dipendente a partire dal mese successivo a quello di effettuazione del conguaglio stesso, con le modalità più avanti indicate.

Il successivo punto 21 è stato mantenuto anche nel modello 101 per il 1984, per evidenziare l'ammontare delle ritenute fiscali da indicare nella eventuale dichiarazione dei redditi modello 740 o 740 S a scomputo dell'imposta dovuta dal dipendente in base al suo reddito complessivo.

Detto punto 21, da compilarsi sempre a cura del datore di lavoro, nell'ipotesi più frequente di conguaglio di fine anno che abbia esaurito, come avanti detto, i rapporti creditori del dipendente, evidenzierà l'ammontare complessivo delle ritenute pagate dal dipendente come indicato nei punti 18 e 19. Mentre, nell'ipotesi che il conguaglio di fine anno non abbia esaurito la restituzione delle eventuali somme trattenute in più nei vari periodi di paga, la ritenuta da scomputare in dichiarazione deve essere al netto del predetto credito d'imposta — da rimborsare al dipendente, sempre a cura del datore di lavoro, mediante compensazione con le ritenute dell'anno 1985 — e pertanto al punto 21 sarà indicata la differenza tra la somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19 e l'importo della differenza a credito di cui al punto 20.

Ovviamente, poiché nessun importo dovrà mai essere evidenziato al punto 20 nelle ipotesi di dipendenti cessati in corso d'anno — in quanto i conguagli relativi a tali cessazioni, come più volte chiarito, non danno mai luogo a restituzioni di ritenute da parte del datore di lavoro, a meno che le cessazioni stesse non siano avvenute per morte dei dipendenti — l'importo delle ritenute da indicare al punto 21 nelle predette ipotesi di cessazione, sarà sempre uguale alla somma delle ritenute di cui ai punti 18 e 19.

Sezione quarta.

La sezione quarta è riservata agli emolumenti relativi ad anni precedenti (arretrati in senso tecnico-fiscale) corrisposti nell'anno 1984 che non hanno alcuna rilevanza ai fini del conguaglio di fine anno, in quanto soggetti a tassazione separata.

Sezione quinta.

Questa sezione ha la medesima impostazione adottata nella edizione del mod. 101 relativo all'anno 1983.

Analogamente agli anni scorsi, anche nel nuovo modello 101, ad attestazione di quanto esposto nelle varie sezioni — fatta esclusione per la seconda — il datore di lavoro (o un suo rappresentante legale o negoziale) dovrà datare il certificato e apporvi la propria sottoscrizione.

Si rammenta infine che il datore di lavoro dovrà compilare il certificato in questione anche per quei dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro prima della fine dell'anno, come evidenziato nella sezione quinta, con le due seguenti particolarità:

1) che i dati da riportare nella sezione terza riguarderanno un conguaglio relativo ad un rapporto cessato anteriormente alla fine dell'anno;

2) che è esclusa qualsiasi restituzione di ritenute da parte del datore di lavoro con la sola eccezione, avanti ricordata, dei dipendenti deceduti per i quali detta restituzione è stata invece consentita.

b) *Parte riservata al lavoratore dipendente o al titolare di pensione erogata da ente senza personalità di diritto pubblico.*

Come già accennato, la compilazione delle sezioni seconda e sesta e quella del « Prospetto dati e notizie particolari » sono riservate al dipendente o pensionato; la compilazione della sezione settima è rimessa invece ai loro familiari a carico, ove esistenti.

Si ribadisce che a tali adempimenti il dipendente (o pensionato) o i suoi familiari a carico sono tenuti solo quando il certificato mod. 101 viene presentato in sostituzione della dichiarazione dei redditi, mentre nessuna indicazione dovrà essere effettuata nelle predette sezioni qualora il certificato stesso debba essere allegato alla dichiarazione dei redditi modello 740 o 740 S che il dipendente o pensionato presenterà nell'anno 1985.

Nel rinviare alle avvertenze contenute nel mod. 101, si forniscono qui di seguito brevi chiarimenti per la compilazione delle predette tre sezioni, nonché del « Prospetto dati e notizie particolari ».

Sezione seconda.

Il contenuto della predetta sezione non si discosta da quelli della corrispondente sezione dei modelli degli anni scorsi.

Per quanto riguarda la compilazione dei dati relativi al coniuge del dipendente o pensionato si ricorda che, qualora il coniuge possieda redditi di qualsiasi entità, va indicato il suo numero di codice fiscale seguendo le avvertenze fornite per il codice fiscale dello stesso dipendente o pensionato.

Si rammenta infine che, come già precisato nelle apposite istruzioni del mod. 101, la compilazione della sezione seconda può essere effettuata anche dal datore di lavoro, limitatamente ai dati in suo possesso, fermo restando, ovviamente, l'obbligo dello stesso dipendente o pensionato di controllarne l'esattezza provvedendo alle eventuali correzioni.

Prospetto dati e notizie particolari.

Tale prospetto deve essere compilato, come precisato al punto 8 delle avvertenze, relativamente ai beni dei quali il dipendente o pensionato abbia avuto nell'anno 1984 la disponibilità, intendendosi per disponibilità la facoltà, comunque acquisita, anche di fatto o precaria, da parte della persona fisica di utilizzare o far utilizzare i beni ovvero di ricevere o far ricevere i servizi ovvero di sopportarne i relativi costi nell'anno 1984.

Si rammenta che per l'omessa o incompleta indicazione degli elementi indici di capacità contributiva si applica la pena pecuniaria da L. 100.000 a L. 1.000.000.

Sezione sesta.

L'attestazione contenuta nella sezione sesta interessa, come già detto, quei dipendenti o pensionati che intendono avvalersi dell'esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale mod. 740 o 740 S, ai sensi dell'art. 1, comma quarto, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, trovandosi nella posizione prevista per tale esonero.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 3 del decreto-legge 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, nella legge 31 ottobre 1984, n. 733, alle condizioni di esonero elencati ai punti *a*) e *b*) è stata aggiunta, sotto la lettera *c*), la dichiarazione di persistenza verificata secondo le disposizioni di cui al citato art. 3 (specificato al punto 3 delle avvertenze e meglio chiarite nella parte I della presente circolare), delle condizioni di redditualità previste per la fruizione delle detrazioni per quota esente, per figli minori e dell'ulteriore detrazione per redditi fino a L. 4.800.000.

Ai fini del predetto esonero, per il lavoratore o pensionato dovranno ricorrere, oltre a tutte le altre condizioni indicate nell'attestazione, anche quelle specificate al terzo alinea dell'attestazione stessa, nel senso di non aver percepito altri emolumenti arretrati diversi da quelli riportati al punto 22 del mod. 101 e di aver conseguito negli anni 1982 e 1983 esclusivamente i redditi indicati dal datore di lavoro nei punti 24 e 25 del medesimo mod. 101.

Sezione settima.

Sempre nell'ipotesi di presentazione del mod. 101 in sostituzione della dichiarazione annuale dei redditi, i familiari a carico del dipendente o pensionato, diversi dai figli minori (per essi infatti è sufficiente l'attestazione del dichiarante di cui alla sezione sesta), ai quali si riferiscono le detrazioni per carichi di famiglia concesse dal sostituto d'imposta, come indicato nella sezione terza, devono convalidare la spettanza delle detrazioni stesse attestando di non aver posseduto nell'anno 1984 redditi superiori al limite di redditualità di L. 2.750.000, tenuto conto anche dei redditi esenti e dei redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, con le esclusioni specificate al punto 3 delle avvertenze.

A tal fine i familiari interessati apporranno negli appositi spazi della sezione la propria firma leggibile con l'indicazione, a fianco, della relazione di parentela con il dipendente o pensionato.

5. — *Certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno* 1984, *soggette a tassazione separata.*

Come già anticipato, anche quest'anno accanto al modello 102 tradizionale, per la cui compilazione valgono i chiarimenti forniti con le circolari avanti citate, è stato predisposto il mod. 102 (meccanografico) al fine di soddisfare le esigenze dei sostituti che adottano sistemi di elaborazione automatica dei dati.

Nella sezione seconda del modello meccanografico dovranno essere indicate le indennità corrisposte nell'anno 1984 per cessazioni avvenute dall'anno 1974 all'anno 1984, nonché le anticipazioni sulle indennità corrisposte, sempre nell'anno 1984, in costanza di rapporti di lavoro.

L'esposizione dei dati contabili dovrà essere effettuata, con la stessa sequenza del modello tradizionale, variando, unicamente, la distinzione numerica dei singoli campi.

La sezione che nel mod. 102 tradizionale è riservata alle indennità relative a cessazioni avvenute anteriormente all'anno 1974 non è stata trasposta nella versione meccanografica; pertanto con apposita notazione, contrassegnata da un asterisco, viene precisato che per i rapporti di lavoro cessati negli anni 1973 e precedenti continua ad essere utilizzato il mod. 102 tradizionale.

* * *

Si raccomanda agli uffici dell'Amministrazione finanziaria in indirizzo la massima divulgazione delle istruzioni contenute nella presente circolare ed ogni utile assistenza agli interessati.

Il Ministro: VISENTINI

ALLEGATI

Modello di certificato per le pensioni erogate nell'anno 1984 dalle direzioni provinciali del tesoro, dall'INPS e dagli altri enti pubblici (mod. 201 pensioni Tesoro - INPS - enti pubblici). (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984).

(*Omissis*).

Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1984 (mod. 101). (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984).

(*Omissis*).

Modello di certificato del datore di lavoro per i compensi corrisposti nell'anno 1984 (mod. 101 - meccanografico). (*Gazzetta Ufficiale* n. 333 del 4 dicembre 1984).

(*Omissis*).

Modello di certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1984, soggette a tassazione separata (mod. 102). (*Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984).

(*Omissis*).

Modello di certificato delle indennità di fine rapporto di lavoro dipendente o delle anticipazioni sulle indennità stesse corrisposte nell'anno 1984 soggette a tassazione separata (mod. 102 - meccanografico). (*Gazzetta Ufficiale* n. 353 del 27 dicembre 1984).

(*Omissis*)

TABELLE

TABELLA *E*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni di imposta per familiari a carico

Numero dei familiari a carico	Coniuge non a carico (misura normale)	Coniuge a carico (misura doppia)
Coniuge	—	264.000
Per un figlio	19.800	39.600
Per due figli	39.600	79.200
Per tre figli	59.400	118.800
Per quattro figli	79.200	158.400
Per cinque figli	112.200	224.400
Per sei figli	158.400	316.800
Per sette figli	204.600	409.200
Per otto figli	303.600	607.200
Per ogni altro figlio .	125.400	250.800
Per ogni altra persona .	13.200	13.200

TABELLA *F*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia senza coniuge a carico
(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per un figlio	19.800	1.650	825	381	54
Per due figli	39.600	3.300	1.650	762	108
Per tre figli	59.400	4.950	2.475	1.142	163
Per quattro figli	79.200	6.600	3.300	1.523	217
Per cinque figli .	112.200	9.350	4.675	2.158	307
Per sei figli .	158.400	13.200	6.600	3.046	434
Per sette figli	204.600	17.050	8.525	3.935	561
Per otto figli	303.600	25.300	12.650	5.838	832
Per ogni altro figlio .	125.400	10.450	5.225	2.412	344
Per ogni altra persona .	13.200	1.100	550	254	36

TABELLA *G*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia con coniuge a carico
(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per coniuge	264.000	22.000	11.000	5.077	723
Per un figlio .	39.600	3.300	1.650	762	108
Per due figli	79.200	6.600	3.300	1.523	217
Per tre figli	118.800	9.900	4.950	2.285	325
Per quattro figli	158.400	13.200	6.600	3.046	434
Per cinque figli . .	224.400	18.700	9.350	4.315	615
Per sei figli .	316.800	26.400	13.200	6.092	868
Per sette figli	409.200	34.100	17.050	7.869	1.121
Per otto figli	607.200	50.600	25.300	11.677	1.664
Per ogni altro figlio . .	250.800	20.900	10.450	4.823	687
Per ogni altra persona .	13.200	1.100	550	254	36

TABELLA *H*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazioni per carichi di famiglia in caso di « mancanza » del coniuge
(ragguagliate al periodo di paga)

Numero familiari a carico	Importo annuo	Ragguagliato a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
Per il primo figlio	264.000	22.000	11.000	5.077	723
Per due figli (compreso il primo) 264.000 + 79.200 — 52.800	290.400	24.200	12.100	5.585	796
Per tre figli (compreso il primo) 264.000 + 118.800 — 52.800	330.000	27.500	13.750	6.346	904
Per quattro figli (compreso il primo) 264.000 + 158.400 — 52.800	369.600	30.800	15.400	7.108	1.013
Per cinque figli (compreso il primo) 264.000 + 224.400 — 52.800	435.600	36.300	18.150	8.377	1.193
Per sei figli (compreso il primo) 264.000 + 316.800 — 52.800	528.000	44.000	22.000	10.154	1.447
Per sette figli (compreso il primo) 264.000 + 409.200 — 52.800	620.400	51.700	25.850	11.931	1.700
Per otto figli (compreso il primo) 264.000 + 607.200 — 52.800	818.400	68.200	34.100	15.738	2.242
Per nove figli (compreso il primo) 264.000 + 607.200 + 250.800 — 52.800	1.069.200	89.100	44.550	20.562	2.929
Per ogni altra persona .	13.200	1.100	550	254	36

TABELLA *I*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Detrazione d'imposta per spese inerenti alla produzione del reddito di lavoro dipendente, detrazione per oneri deducibili ed ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente di importo non superiore a L. 4.800.000

Importo annuo	Ragguagliato a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
277.200	23.100	11.550	5.331	759
18.000	1.500	750	346	49
180.000	15.000	7.500	3.462	493

TABELLA *L*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente

Scaglioni di reddito	Importo annuo	Ragguagliato a: mese (12)	quindicina (24)	settimana (52)	giornata (365)
fino a 9.900.000 .	356.400	29.700	14.850	6.854	976
da 9.900.001 a 11.000.000 .	303.600	25.300	12.650	5.838	832
da 11.000.001 a 13.200.000 .	171.600	14.300	7.150	3.300	470
da 13.200.001 a 16.500.000 .	92.400	7.700	3.850	1.777	253
da 16.500.001 a 17.600.000 .	66.000	5.500	2.750	1.269	181

TABELLA *M*

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

Ulteriore detrazione per i redditi di lavoro dipendente

Limiti di reddito entro i quali opera il correttivo:

da 9.900.000 a 9.964.389
da 11.000.000 a 11.180.821
da 13.200.000 a 13.308.492
da 16.500.000 a 16.536.163
da 17.600.000 a 17.690.410

Decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983, n. 53 (stralcio). (Suppl. ord. *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 1° marzo 1983).

(*Omissis*).

Decreto ministeriale 7 dicembre 1984. (*Gazzetta Ufficiale* n. 338 del 10 dicembre 1984).

(*Omissis*).

(146)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare.

E' indetto un concorso a tre posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, riservato ai sottufficiali dell'Aeronautica militare, in possesso dei sottonotati requisiti:

1) siano marescialli in servizio permanente della categoria assistenti contabili del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica e marescialli in servizio permanente del ruolo naviganti dell'Arma aeronautica e che abbiano almeno due anni di anzianità di grado alla data del presente decreto (10 dicembre 1984);

2) siano sergenti maggiori in servizio permanente nonché sergenti degli stessi ruoli e categoria di cui al precedente punto 1) che abbiano compiuto dodici anni di servizio militare e siano in possesso di diploma di scuola media superiore;

non abbiano riportato condanne penali;

abbiano il godimento dei diritti politici;

abbiano tenuto buona condotta morale e civile.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8, secondo il seguente diario:

4 *marzo* 1985: *cultura generale;*

5 *marzo* 1985: *computisteria e ragioneria.*

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi allo stato maggiore Aeronautica - 5° Reparto - 3° Ufficio D.A.P. - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, oppure presso la Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00185 Roma - Telefono 06/49865449 - 49865117.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00185 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, secondo lo schema di domanda riportato nell'allegato 2 del bando, di seguito riportato.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(carta filigranata in bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare della Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università, 4 - 00185 ROMA

Io sottoscritto (1) . . . nato a . . (provincia di . .) il . . in servizio . . presso . . (telefono), residente a . . numero di codice postale . . (2), (provincia di . .), via . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso a tre posti per la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1985.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

con diritto agli aumenti dei limiti di età (3);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (4);

di non aver riportato condanne penali, ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare le condanne penali riportate, anche se sia stata concessa la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso affermativo indicare gli estremi del relativo procedimento con l'indicazione dell'autorità giudiziaria procedente);

di non aver precedenti penali, ovvero: ha avuto i seguenti precedenti penali (indicare le sentenze di proscioglimento con formula piena o a seguito di amnistia o per concessione del perdono giudiziale o per insufficienza di prove o perché l'imputato non è imputabile);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . nell'anno . . . (5);

di trovarmi nella seguente posizione militare . . . . (6);

di accettare, in caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, qualsiasi destinazione di servizio in località diversa da quella dell'ente di appartenenza;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

dichiaro di aver trasmesso copia della domanda di partecipazione al concorso direttamente al . . . . . . (7) come previsto dall'art. 4 del bando;

allego i seguenti documenti:

titolo di studio;

dichiarazione medica in carta semplice.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (8) . . . . . .

---

(1) Indicare matricola, grado, ruolo e specialità. Le generalità devono esattamente corrispondere a quelle risultanti dal registro dell'atto di nascita.

(2) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale; qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(3) Nel caso che il candidato sia ammogliato o vedovo con prole occorre precisare il numero dei figli viventi.

(4) In caso di non iscrizione, o cancellazione, indicarne i motivi.

(5) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(6) Specificare la durata ed i periodi nei quali il concorrente ha prestato servizio militare. I sottufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, dovranno dichiarare di rinunciare alla carica di pilota nel caso di nomina ad ufficiale in s.p.e. del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

(7) Indicare il comando dell'ente al quale il militare ha trasmesso copia della domanda.

(8) Firma del capo dell'ufficio ovvero di un notaio o del segretario comunale del luogo di residenza o del cancelliere.

(238)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri-Firenze indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1984, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 1984, registro n. 36, foglio n. 42, avrà luogo il giorno 12 febbraio 1985, alle ore 8,30, presso l'osservatorio astrofisico di Arcetri, largo E. Fermi, 5, Firenze.

(185)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi per borse di studio

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 7 del 31 dicembre 1984, sono stati pubblicati i seguenti concorsi per borse di studio:

Bando n. 203.01.38 (scadenza 30 marzo 1985):

bando di concorso a quindici borse di studio da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

Bando n. 201.04.15 (scadenza 1° marzo 1985):

bando di concorso a una borsa di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze biologiche e mediche.

Bando n. 201.10.34 (scadenza 1° marzo 1985):

bando di concorso a una borsa di studio da usufruirsi presso organi del Consiglio nazionale delle ricerche, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze economiche, sociologiche e statistiche.

(175)

ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di prima qualifica professionale (ingegnere), ruolo professionale

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle norme vigenti presso l'Ente, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di prima qualifica professionale (ingegnere) in prova, ruolo professionale.

Per l'ammissione è richiesta la laurea in ingegneria od architettura, il diploma di abilitazione professionale ed iscrizione al relativo albo professionale, età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Gli esami consistono in due prove scritte: 1) costruzione di macchine ed impianti; 2) impianti idraulici, di pompaggio e di produzione di energia; ed in un colloquio che verterà sulle materie delle prove scritte nonché su legislazione dei lavori pubblici, bonifica ed irrigazioni, funzioni ed ordinamento dell'Ente.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo secondo lo schema allegato al bando di concorso a pena di nullità e con firma autenticata dell'aspirante, dovranno pervenire all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia - Direzione generale, viale Japigia, 184, 70126 Bari, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le prove scritte del concorso avranno luogo il 22 ed il 23 aprile 1985, alle ore 8,30, presso il Villaggio del Fanciullo «S. Nicola» sito in Bari in piazza Giulio Cesare, 13. I candidati ai quali non sarà comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi alla data, all'ora ed al luogo stabilito, muniti di idoneo documento di riconoscimento.

Copia del bando di concorso, alle cui norme gli aspiranti devono attenersi strettamente, potrà essere ritirata dagli aspiranti presso la succitata direzione generale, ovvero presso la direzione regionale lucana sita a corso Garibaldi, 52, Potenza, ovvero presso la direzione regionale irpina sita in via Tagliamento, 82/D, Avellino.

(206)

Avviso relativo all'approvazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per esami, ad un posto di agente tecnico (autista).

Con deliberazione 18 dicembre 1984, n. 5098, del commissario dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia è stata approvata la graduatoria generale del concorso pubblico a un posto di agente tecnico (autista).

(207)

ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico e di assistente tecnico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di aiuto e due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente tecnico (perito industriale).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Milano.

(211)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 11 del 14 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Azienda trasporti Veneto Orientale, in San Donà di Piave: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore tecnico.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 14 del 17 gennaio 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, in Torino: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di responsabile amministrativo, ruolo amministrativo, sesto livello funzionale.

REGIONI

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **57.**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, concernente: « Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi e dalle azioni dei fiumi e dei torrenti ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'oggetto della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, è così modificato: « Studi e ricerche per la difesa del territorio, degli abitati e delle opere pubbliche dai movimenti franosi, dalle azioni dei fiumi e dei torrenti e dagli effetti dell'inquinamento ».

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, è così modificato:

« Art. 1. — La regione Lazio, al fine di elaborare un organico piano di interventi necessari a proteggere il proprio territorio, gli abitati e le opere pubbliche in genere, contro i movimenti franosi, le azioni dei fiumi e dei torrenti e gli effetti dell'inquinamento, promuove e svolge studi e ricerche, predispone e realizza eventuali opere a carattere sperimentale nell'ambito delle proprie competenze ».

Art. 3.

Il punto *b)* dell'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, è sostituito dal seguente:

« *b)* elabora i piani di regolazione delle reti suddette volti a determinare gli interventi fondamentali per una corretta regimazione delle acque, contemperandone le varie utilizzazioni anche in relazione ai prelievi diretti dalle falde sotterranee; ».

Art. 4.

Dopo l'art. 4 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, è inserito il seguente articolo:

« Art. 4-*bis* - *Studi degli effetti dell'inquinamento.* — Per perseguimento delle finalità indicate al precedente art. 1 la Regione promuove e svolge studi e ricerche riguardanti la tutela del territorio dall'inquinamento. In particolare:

a) elabora i piani di risanamento di cui all'art. 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) esamina le proposte elaborate dai competenti uffici per l'attuazione delle norme antinquinamento;

c) realizza opere a carattere sperimentale ».

Art. 5.

Il secondo ed il terzo comma dell'art. 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, sono così sostituiti:

« Della commissione fanno parte:

a) tre funzionari tecnici in servizio presso l'assessorato lavori pubblici della regione Lazio designati dall'assessore competente;

b) i coordinatori dei settori opere e lavori pubblici dell'amministrazione regionale decentrata;

c) cinque esperti in materia geologica, idraulica e di problemi dell'inquinamento delle acque, designati dal consiglio regionale.

Le competenti amministrazioni statali per il servizio geologico e per il servizio idrografico e l'istituto di ricerca sulle acque del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) designeranno un funzionario per ciascuno dei servizi od istituti medesimi da chiamare a far parte della commissione ».

Art. 6.

Al segretario della commissione idrogeologica regionale costituita ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 16 novembre 1978, n. 69, è attribuita, per la durata dell'incarico, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **58.**

Adozione dello stemma e del gonfalone della regione Lazio ai sensi dell'art. 2 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stemma della regione Lazio, di cui al bozzetto allegato alla presente legge della quale forma parte integrante (allegato « A »), è costituita da un ottagono bordato in oro in cui sono inseriti al centro lo stemma della provincia di Roma ed a raggiera gli stemmi delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo legati tra di loro da un nastro tricolore.

Art. 2.

Il gonfalone della Regione, di cui al bozzetto allegato alla presente legge della quale costituisce parte integrante (allegato « B »), è di colore azzurro celeste bordato di bleu oltremare azzurro scuro, reca nella parte superiore lo stemma di cui all'articolo precedente sostenuto da una spiga e da un ramo di quercia e sormontato da una corona rifiniti in oro chiaroscurato e nella parte inferiore l'iscrizione centrata in oro « Regione Lazio » ed è completato alla base con una frangia d'oro.

Al di sotto del puntale del gonfalone è annodato un nastro tricolore (verde, bianco e rosso), frangiato d'oro.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 59.

Interventi regionali per il quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della Liberazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, ai fini della celebrazione del quarantesimo anniversario degli eventi connessi al periodo bellico e della Liberazione, realizza un programma organico per il biennio 1984-85 di interventi volti a promuovere iniziative sul tema della pace, dei valori della resistenza e dello spirito di fratellanza universale, favorendo anche lo scambio di conoscenze tra i giovani ed ospitando giovani di altre nazioni.

Art. 2.

Il programma di interventi previsto dalla presente legge comprende:

a) organizzazione di cerimonie celebrative, mostre, convegni e seminari di studio, nonché ospitalità di giovani stranieri in Italia;

b) partecipazione a sostegno di iniziative analoghe a quelle indicate nella precedente lettera *a*) promosse da altri enti che concorrono ad attuare le finalità di cui al precedente art. 1;

c) concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti, per l'allestimento di manifestazioni musicali, teatrali, cinematografiche ed artistiche;

d) concessione di contributi, fino al 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati regolarmente costituiti, per la costituzione di musei e di centri di documentazione e biblioteche specializzate;

e) concessione di contributi, fino alla misura del 100 per cento della spesa occorrente, ad enti pubblici o ad enti privati, ad organizzazioni sindacali e ad altre organizzazioni sociali regolarmente costituite, per la realizzazione di monumenti od opere d'arte ispirate ai temi indicati nel precedente art. 1;

f) concessione di premi per tesi di laurea e studi volti a diffondere la conoscenza degli eventi storici relativi alla lotta di liberazione, nella misura massima di L. 1.500.000 per ciascuna tesi di laurea e di lire 20 milioni per ciascuno studio.

Art. 3.

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente art. 1 è altresì costituito il «comitato per le celebrazioni del quarantennale della Liberazione».

Il comitato è composto:

a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato, che lo presiede;

b) dall'assessore alla cultura della regione Lazio o da un suo delegato;

c) dal sindaco del comune di Roma o da un suo delegato;

d) dal sindaco del comune di Cassino o da un suo delegato;

e) dai presidenti delle province del Lazio o da loro delegati;

f) da un rappresentante dell'Associazione nazionale famiglie italiane martiri (ANFIM);

g) da un rappresentante della Federazione italiana associazioni partigiani (FIAP);

h) da un rappresentante della Federazione italiana volontari (FIVL);

i) da un rappresentante dell'Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti (ANPPIA);

l) da un rappresentante dall'Associazione nazionale ex deportati nei campi di concentramento nazisti (ANED);

m) da un rappresentante della comunità israelitica di Roma.

Il comitato si avvale di una segreteria composta da due funzionari della regione Lazio designati dal presidente della giunta regionale.

Il comitato è nominato con deliberazione della giunta regionale e resta in carica per la durata del programma degli interventi di cui al precedente art. 1. Esso ha sede presso la presidenza della giunta regionale ed è da questa dotato delle attrezzature e dei servizi necessari per il suo funzionamento.

Spetta al comitato elaborare programmi coordinati di iniziative previste dal precedente art. 2 e sottoporli, per la conseguente approvazione, di volta in volta ai competenti organi della regione Lazio. I programmi devono essere corredati di una relazione illustrativa delle iniziative da attuare e del preventivo di spesa particolareggiato.

Art. 4.

La realizzazione del programma di interventi previsto dal precedente art. 2 è curata dalla giunta regionale, la quale provvede ad adottare, di propria iniziativa o su proposte del comitato di cui al precedente art. 3, i singoli provvedimenti di attuazione e di impegno della relativa spesa nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio indicati nel successivo art. 5, fatto salvo quanto stabilito nella seconda norma finale e transitoria dello statuto regionale.

I contributi od i finanziamenti regionali concernenti gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*), sono concessi previa presentazione di una relazione illustrativa delle manifestazioni o delle opere che il beneficiario intende realizzare, corredata della necessaria documentazione e del preventivo di spesa particolareggiato nonché dell'indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti. Il contributo od il finanziamento concesso dalla Regione, secondo propria insindacabile valutazione della rilevanza dell'iniziativa da realizzare, è vincolato alla destinazione indicata nella relazione presentata dal beneficiario e verrà erogato per il 30 per cento al momento in cui sarà divenuto esecutivo il relativo provvedimento di concessione e per il residuo 70 per cento a seguito della presentazione di apposito rendiconto delle spese effettivamente sostenute. La misura del contributo concesso deve essere proporzionalmente ridotta in sede di erogazione definitiva qualora venga accertata una spesa inferiore a quella preventivata. La concessione del contributo può essere revocata qualora non sia rispettata la destinazione indicata nella relazione presentata dal beneficiario all'atto della domanda ovvero nel caso in cui il beneficiario stesso non fornisca, nei termini fissati nel provvedimento di concessione, la documentazione richiesta per la definitiva erogazione del contributo. La revoca del contributo comporta il recupero delle somme già erogate con le modalità previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

I premi per le tesi di laurea e gli studi previsti dal precedente art. 2, lettera *f*), sono concessi tenendo conto della rilevanza dei temi trattati, delle qualità del lavoro e del numero dei partecipanti, previa presentazione della tesi di laurea corredata di una segnalazione del rettore o del preside della facoltà o del direttore di dipartimento o del direttore dell'istituto universitario e dello studio corredato di una relazione di un professore universitario.

L'istruttoria delle pratiche concernenti gli interventi previsti dalla presente legge è curata dalla segreteria amministrativa della presidenza della giunta regionale.

Art. 5.

Per gli interventi previsti dalla presente legge sono autorizzate per gli esercizi finanziari 1984 e 1985 rispettivamente la spesa di L. 600.000.000 e di L. 400.000.000, di cui per l'esercizio 1984 L. 250.000.000 per gli interventi previsti dal precedente articolo 2, lettere *a*) e *b*), L. 300.000.000 per le iniziative di cui al precedente art. 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), L. 50.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettera *f*).

Per l'esercizio 1985 è autorizzata la spesa di L. 100.000.000 per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere *a*) e *b*), L. 200.000.000 per le iniziative di cui al precedente art. 2, lettere *c*), *d*) ed *e*), L. 100.000.000 per le iniziative di cui al precedente art. 2, lettera *f*).

La predetta spesa per l'anno finanziario 1984 viene iscritta in termini di competenza e di cassa nei seguenti capitoli del relativo bilancio con le seguenti denominazioni e con gli stanziamenti accanto indicati:

cap. 16041: «Organizzazione o partecipazione a cerimonie celebrative, mostre» . . . . . L. 250.000.000

cap. 16042: «Concessione di contributi fino alla misura del 100 per cento per allestimento manifestazioni, per la costituzione di centri di documentazione, per la realizzazione di monumenti od opere d'arte» . . . . » 300.000.000

cap. 16043: « Concessione di premi per tesi di laurea e studi » . L. 50.000.000

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede quanto a L. 600.000.000 relative all'anno finanziario 1984 mediante prelevamento in termini di competenza e di cassa dal cap. 29001; quanto a L. 400.000.000 per l'anno finanziario 1985 con legge di approvazione del relativo bilancio di previsione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 settembre 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. 60.

Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli e delle relative unioni. Applicazione della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio con la presente legge dà attuazione alla legge 20 ottobre 1978, n. 674, relativa alle norme sull'associazionismo dei produttori agricoli di cui al regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 1360 del 19 giugno 1978 in materia di associazioni dei produttori e delle loro unioni, nonché ai regolamenti della commissione delle Comunità europee n. 2083 e numero 2084 del 31 luglio 1980, recanti modalità relative all'attività economica delle associazioni stesse.

In particolare la presente legge reca disposizioni concernenti:

a) la costituzione ed il riconoscimento delle associazioni dei produttori e delle relative unioni regionali;

b) l'istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle relative unioni regolarmente riconosciute;

c) l'esercizio della vigilanza e controllo sulle associazioni e relative unioni compreso il potere di revoca del riconoscimento;

d) l'istituzione del comitato regionale delle unioni riconosciute e la partecipazione delle associazioni e delle unioni alla programmazione regionale;

e) la concessione di aiuti finanziari alle associazioni ed alle relative unioni.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento delle associazioni e delle unioni

Le associazioni di produttori e relative unioni sono riconosciute dalla regione Lazio previo accertamento dei seguenti requisiti:

a) siano costituite secondo le norme del regolamento della Comunità economica europea 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674;

b) abbiano sede nel territorio regionale;

c) abbiano il volume minimo di produzione annua od il fatturato, nonché il minimo dei produttori agricoli, indicati dal regolamento della Comunità economica europea 31 luglio 1980, n. 2083;

d) siano costituite da produttori agricoli singoli e da organizzazioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, del regolamento della Comunità economica europea n. 1360/78, così come previsto dall'art. 1, secondo comma, della legge n. 674 del 1978. L'associazione può comprendere anche associati situati in regioni limitrofe, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 674 del 1978, purché la maggioranza dei soci siano conduttori di aziende agricole situate nel territorio laziale e purché la prevalenza della produzione provenga dal territorio laziale;

e) le unioni, ai sensi degli articoli 2 e 5 della legge n. 674 del 1978, siano costituite preferibilmente per settori produttivi omogenei, esclusivamente da associazioni riconosciute dalla regione Lazio.

Art. 3.

Procedure per il riconoscimento

Per ottenere il riconoscimento di cui all'art. 4 del regolamento della Comunità economica europea, n. 1360/78 ed all'articolo 2 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, le associazioni e le relative unioni devono presentare domanda alla regione Lazio - assessorato agricoltura, corredata dai seguenti documenti:

1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui al regolamento della Comunità economica europea n. 1360/78 ed agli articoli 2 e 5 della legge n. 674 del 1978;

2) elenco aggiornato degli associati in estratto autentico con indicazione dell'estensione nonché dei dati catastali dei terreni per cui aderiscono all'associazione ovvero degli elementi atti ad individuare i terreni stessi.

Per ciascun terreno dovranno essere precisati il tipo di coltura e le quantità prodotte nel triennio precedente la data di costituzione, calcolando, qualora non sia possibile esibire la documentazione della produzione, la quantità sulla base della resa media annuale indicata dall'ISTAT (Istituto centrale di statistica);

3) dichiarazione del presidente dell'associazione della quale risulti che all'atto dell'iscrizione i soci non appartengano ad altre organizzazioni di produttori, con la precisazione se in passato gli stessi abbiano aderito o meno ad altre associazioni;

4) relazione sulle attività dell'associazione che faccia particolare riferimento ai programmi di produzione e di regolazione del mercato e che indichi anche le strutture e le attrezzature di cui l'organizzazione dispone.

Al riconoscimento delle associazioni e delle unioni provvede la giunta regionale, sentito il comitato di cui all'art. 7 della presente legge, su parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

Le associazioni riconosciute vengono iscritte nell'apposito albo di cui al successivo art. 4.

Il provvedimento di diniego del riconoscimento è adottato con medesime procedure e deve essere motivato.

Con il riconoscimento le associazioni e le relative unioni acquistano personalità giuridica di diritto privato.

Art. 4.

Istituzione dell'albo regionale delle associazioni e delle unioni

E' istituito l'albo regionale laziale delle associazioni e delle relative unioni dei produttori agricoli, riconosciute ai sensi del precedente art. 3. All'albo vengono iscritte di diritto le associazioni e le relative unioni con la stessa deliberazione di riconoscimento della giunta regionale.

La giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determinerà, con proprio provvedimento, la disciplina per la tenuta dell'albo, di cui al precedente comma.

Art. 5.

Vigilanza e controllo sulle associazioni e sulle unioni

Il potere di vigilanza e controllo attribuito alla Regione dall'art. 4 della legge n. 674 del 1978 è esercitato dalla giunta regionale.

A tal fine le associazioni e le unioni iscritte all'albo regionale devono tenere le seguenti scritture:

a) il libro giornale;

b) il libro degli inventari;

c) il libro dei soci, contenente l'indicazione del nome di ciascun socio, dei terreni e degli allevamenti da lui condotti e destinati alle produzioni che interessano l'associazione, e, per le unioni, il numero degli associati organizzati dalle consociate. Nel libro saranno annotate tutte le successive variazioni;

d) i libri delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, degli organi direttivi, esecutivi e di controllo dell'associazione e dell'unione;

e) il registro di carico e scarico, nel quale debbono essere annotate annualmente le quantità di prodotto immesso nel mercato da parte degli aderenti all'associazione e, per le unioni, dal complesso degli associati ad ogni associazione aderente. Nel medesimo registro vanno anche annotate le quantità di prodotto ritirato dal mercato sulla base di norme pubbliche e la relativa destinazione dei prodotti non messi in vendita dall'associazione o dall'unione.

Le associazioni e le unioni riconosciute debbono trasmettere alla giunta regionale - assessorato regionale all'agricoltura, entro dieci giorni dalla loro adozione, i bilanci (preventivo e consuntivo) nonché le deliberazioni dell'assemblea previste dall'art. 2, secondo comma, paragrafo 4, della legge n. 674 del 1978.

Il controllo sugli atti di cui al precedente comma è espletato dalla giunta regionale, sentito il parere dell'assessorato regionale all'agricoltura, pena la decadenza, entro venti giorni dalla data di ricevimento degli atti stessi.

Art. 6.
Revoca del riconoscimento

Il consiglio regionale su proposta della giunta regionale, udita la commissione regionale competente, delibera la revoca del riconoscimento di un'associazione di produttori o di una unione, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 8, primo comma, del regolamento della Comunità economica europea numero 1360 del 19 giugno 1978 nonché le condizioni previste dall'art. 4 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

La proposta di revoca da parte della giunta regionale può essere avanzata previa diffida, rimasta senza esito e sentito il comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 7 della presente legge.

La revoca del riconoscimento comporta la cancellazione dall'albo di cui al precedente art. 4.

Contro il provvedimento di revoca è ammessa opposizione entro trenta giorni dalla data della sua notificazione.

Art. 7.
Comitato regionale di coordinamento delle unioni riconosciute

Con deliberazione della giunta regionale viene costituito, ai sensi dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, il comitato regionale di coordinamento delle unioni laziali delle associazioni dei produttori agricoli riconosciute.

Il comitato è composto da sette rappresentanti delle unioni regionali riconosciute in modo proporzionale alla consistenza della base associativa delle unioni stesse e da un rappresentante, con voto consultivo, di ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle associazioni od enti nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuti designati dai rispettivi organi regionali.

Il comitato elegge il suo presidente nel proprio seno fra i rappresentanti delle unioni. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura.

La sostituzione dei membri è effettuata con le stesse modalità previste per la costituzione del comitato, su richiesta dello stesso organismo che aveva designato il membro da sostituire.

Il comitato dura in carica tre anni. Le sedute sono valide quando è presente la maggioranza assoluta dei membri aventi diritto al voto; le decisioni ed i pareri sono adottati a maggioranza dei presenti.

Il comitato ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura.

Al comitato spetta il compito di coordinare l'attività delle unioni regionali riconosciute, nonché:

a) esprimere pareri previsti dalla presente legge;

b) esprimere pareri, se richiesti, sulle iniziative delle associazioni dei produttori agricoli o delle unioni riconosciute:

per la definizione di piani e programmi agricolo-alimentari di specifico interesse regionale;

per la formulazione di analoghi pareri in sede nazionale;

c) esprimere pareri per ogni altra questione in materia quando è richiesto dagli organi della Regione;

d) emanare disposizioni per la costituzione di eventuali sottocomitati, in relazione alle esigenze funzionali di specifici settori.

Art. 8.
Contributi per spese di costituzione e funzionamento

Al fine di incoraggiare la costituzione di associazioni ed unioni e di agevolare il funzionamento amministrativo la Regione, con i criteri e le modalità di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento della Comunità economica europea n. 1360/78 ed all'art. 9 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, concede aiuti finanziari alle associazioni ed alle unioni riconosciute, tenuto conto di quanto contenuto nel regolamento della Comunità economica europea n. 2084/80 del 31 luglio 1980.

I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale sentito il comitato regionale di cui all'art. 7 della presente legge e previo parere della commissione consiliare permanente dell'agricoltura.

La domanda intesa ad ottenere i contributi di cui sopra, completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione della richiesta e sottoscritta con firma autentica dal legale rappresentante dell'associazione o della unione istante, deve essere presentata alla regione Lazio - assessorato agricoltura.

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) estratto del libro dei soci;

b) estratto del libro di carico e scarico.

Gli estratti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma precedente devono essere attestati dal presidente dell'associazione o dell'unione con firma autenticata.

Entro il 30 aprile di ogni anno i beneficiari dei contributi di cui alla presente legge devono presentare alla giunta regionale il conto consuntivo dell'esercizio trascorso, con una dettagliata relazione sull'attività svolta.

Art. 9.
Contributi per la realizzazione dei programmi

La giunta regionale, sentito il comitato di cui al precedente art. 7, può concedere i contributi supplementari previsti dall'art. 8 del regolamento della Comunità economica europea n. 1360/78 e dall'art. 10 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, per l'attuazione dei programmi di sviluppo, studio, ricerca, divulgazione, propoganda, controlli di qualità, riconversione e qualificazione della produzione del settore per i quali sono riconosciuti.

I contributi di cui al precedente comma non possono superare il 50 per cento delle spese riconosciute ammissibili per la realizzazione dei programmi e sono concessi alle unioni nei primi cinque anni successivi a quello del riconoscimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti dal comitato nazionale di cui all'art. 11, quarto, quinto e sesto comma e dell'art. 13, primo comma, della stessa legge n. 674 del 1978.

Per la presentazione delle domande valgono le disposizioni di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

La domanda intesa ad ottenere i contributi previsti dal presente articolo dovrà essere corredata dal programma di attività dell'associazione o dell'unione per il periodo al quale si riferisce la richiesta.

Art. 10.
Estensione delle norme della presente legge e leggi preesistenti

Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle associazioni di produttori zootecnici previste dalla legge 8 luglio 1975, n. 306 e dalla legge regionale 18 novembre 1977, n. 45, salvo per quanto riguarda il numero dei soci e le quantità prodotte che sono stabilite dal regolamento della Comunità economica europea del 31 luglio 1980, n. 2083.

Art. 11.
Comitato regionale provvisorio

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale istituisce il comitato regionale provvisorio di cui al precedente art. 7 chiamando a farne parte

per i primi quattro anni, in mancanza dei rappresentanti delle unioni regionali riconosciute, i rappresentanti designati da ciascuna delle organizzazioni dei produttori maggiormente rappresentative in modo proporzionale alla consistenza associativa delle stesse.

Il comitato così costituito è integrato con i rappresentanti previsti al secondo comma dell'art. 11 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione farà fronte con le somme alla stessa assegnate a seguito della ripartizione operata dal C.I.P.A.A. (Comitato interministeriale per la politica agricola ed alimentare) ai sensi delle disposizioni contenute nella legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge, in applicazione dell'articolo 21, quinto comma, lettera *a*), della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **61.**

Integrazione della legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, avente per oggetto: « Prevenzione degli incendi nei boschi ed interventi per la ricostituzione boschiva ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Articolo unico

Alla legge regionale 4 febbraio 1974, n. 5, viene aggiunto il seguente articolo:

« Art. 12. — Per il pagamento delle spese inerenti agli interventi di prevenzione, avvistamento ed estinzione degli incendi nei boschi, di cui alla presente legge ed all'art. 2 del relativo regolamento di applicazione 27 marzo 1975, n. 2, in deroga a quanto disposto dall'art. 30 della legge regionale 12 aprile 1977, n. 15, le aperture di credito a favore degli ispettorati forestali possono essere autorizzate per l'importo complessivo assegnato con ogni singola deliberazione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

LEGGE REGIONALE 17 settembre 1984, n. **62.**

Contributo al comune di Cassino delle spese per il funzionamento della sede decentrata di Cassino dell'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) pareggiato dell'Aquila.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 27 *del* 29 *settembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al comune di Cassino un contributo straordinario di lire 136 milioni destinato alla copertura delle spese sostenute fino a tutto l'anno accademico 1983-84 dell'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) pareggiato dell'Aquila per il funzionamento della sede decentrata di Cassino.

All'erogazione del contributo di cui al comma precedente provvede la giunta regionale su presentazione da parte del comune di Cassino di apposita deliberazione con la quale si accerta l'esatto ammontare delle spese ammesse a contributo.

Art. 2.

E' concesso al comune di Cassino un contributo di lire 100 milioni destinato a concorrere alla copertura delle spese di funzionamento, per l'anno accademico 1984-85, della sede decentrata di Cassino dell'Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) pareggiato dell'Aquila.

Art. 3.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 236 milioni per l'anno finanziario 1984.

La copertura della spesa di cui al precedente comma è costituita mediante riduzione in termini di competenza della somma di lire 236 milioni da capitolo n. 15332 del bilancio 1984.

La suddetta somma sarà iscritta in termini di competenza al capitolo di nuova istituzione n. 15338 con la seguente denominazione: « Contributo al comune di Cassino per le spese di funzionamento della sede decentrata di Cassino, Istituto superiore di educazione fisica (I.S.E.F.) pareggiato dell'Aquila ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 17 settembre 1984

PANIZZI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 15 *settembre* 1984.

(5974)

REGIONE TOSCANA

Avviso di rettifica alla legge regionale 12 novembre 1984, n. 62. (Legge pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione n. 57 del 21 novembre 1984 e riprodotta nella « Gazzetta Ufficiale » n. 344 del 15 dicembre 1984).

Il titolo della legge citata in epigrafe è rettificato in: « Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1983, n. 40, concernente: modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63, e norme per il funzionamento del collegio dei revisori delle unità sanitarie locali ».

(113)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - **Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.**